

CLX.

TORNATA DI MARTEDI 17 MARZO 1903.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIANCHERI**.**INDICE**

Comunicazioni della Presidenza	Pag. 6482
Disegno di legge :	
Ordinamento giudiziario (<i>seguita la prima lettura</i>)	6458
MARIOTTI	6473
PICCOLO CUPANI	6458
POZZI	6463
RACCUINI	6471
Damanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Gallini (<i>annunzio</i>)	6449
Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Maurigi (<i>respinta</i>)	6458
Interrogazioni :	
Campo di tiro a segno in Empoli.	
OTTOLENGHI (<i>ministro</i>)	6451
RIDOLFI	6452
Convenzione italo-austriaca (<i>epizoozie</i>).	
BACCELLI ALFREDO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	6452
FUSINATO	6453
RONCHETTI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	6452
Bonifica polesana	
PAPADOPOLI	6457
POZZATO	6455
RONCHETTI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	6454
Elezione politica di Taranto (<i>operazione cambiaria</i>).	
MORIN (<i>ministro</i>)	6480
TODESCHINI	6480
Mozione (<i>lettura</i>).	
Nomina di commissari negli ufficii	6457
CICCOTTI	6458
PRESIDENTE	6457-58
Proposte di legge (<i>lettura</i>).	
Comune di Ronco all'Adige (MARAINI)	6450
Cassa d'indennità parlamentari (CICCOTTI ed altri)	6450
Verificazione di poteri (<i>convalidazione</i>)	6450

La seduta comincia alle 14,15.

Ceriana Mayneri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Petizioni.

Ceriana Mayneri, segretario. Legge quindi il seguente sunto delle petizioni.

6096. La Camera di Commercio di Reggio Calabria fa voti che col nuovo disegno di legge sull'ordinamento giudiziario venga istituito in ogni capoluogo di Provincia, o almeno in quelli che ora hanno due o più tribunali di Circondario, una sezione di Corte d'Appello permanente.

6097. Il Consiglio Comunale di Pozzomaggiore (Provincia di Sassari) fa voti perchè il nuovo disegno di legge sull'ordinamento giudiziario sia emendato.

6098. Il Consiglio Comunale di Lagonegro (Basilicata) fa voti perchè il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario venga ritirato.

6099. Il Comune di Foggia, al quale si associano gli altri Comuni della Provincia, fa voti per la istituzione di una sezione di Tribunale d'Appello per le cause civili, penali e commerciali in Foggia.

Congedi.

Presidente. Ha chiesto un congedo, per motivi di salute, l'onorevole Abignente di giorni 5. (È concesso).

Domande di autorizzazione a procedere.

Presidente. Dall'onorevole ministro guardasigilli è pervenuta la seguente lettera:

Roma, 16 marzo 1903

A S. E. il Presidente della Camera dei Deputati

ROMA

Il Procuratore del Re presso il Tribunale di Bologna chiede coll'unita istanza, ai termini dell'articolo 45 dello Statuto, l'autorizzazione della Camera dei deputati per procedere contro l'onorevole Carlo Gallini, deputato al Parlamento, pel delitto di diffamazione col mezzo della stampa in danno dell'avvocato Arturo Vicini querelante.

Trasmetto all' E. V. l'istanza suddetta con gli atti assunti per le deliberazioni di cotesta onorevole assemblea.

Il Ministro
F. Cocco-Ortu.

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 17 corrente ha verificato non essere contestabile la elezione seguente, e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla Legge elettorale ha dichiarato valida la elezione medesima.

Collegio di Bra, eletto l'onorevole Rebaudengo.

Dò atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione, e proclamo eletto l'onorevole Rebaudengo a deputato del collegio di Bra.

Giuramento.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Rebaudengo, l'invito a giurare.

(Legge la formula del giuramento).

Rebaudengo. Giuro!

Lettura di proposte di legge.

Presidente. Gli uffici hanno ammesso alla lettura due proposte di legge di iniziativa parlamentare. Si dia lettura di queste proposte.

Ceriana Mayneri, segretario. Legge:

Proposta di Legge.

d'iniziativa del deputato Maraini Emilio.

Art. 1.

Il Comune di Ronco all'Adige (Verona) sarà separato, non più tardi del 1° gennaio 1904, dal mandamento di Isola della Scala ed aggregato a quello di Verona.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, con Decreto Reale, le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

Disegno di Legge.

d'iniziativa dei deputati Ciccotti, Turati e Bissolati per l'istituzione di una Cassa di indennità parlamentari.

Art. 1.

Ogni deputato, che abbia un reddito imponibile superiore alle lire tremila annue non abbia ottenuto un regolare congedo, o non intervenga alle sedute della Camera andrà soggetto, per ogni giorno di assenza irgiustificata, ad un'ammenda uguale alla centocinquantesima parte del suo reddito imponibile quale risulta da' registri de' tributi.

Art. 2.

Ad ogni deputato non potrà essere accordato un congedo superiore ai due mesi in tutta la sessione, tranne i casi di giustificata malattia, tale da impedirne anche l'esercizio professionale.

Art. 3.

Quando per mancanza di numero legale la Camera non si trovi in grado di votare un disegno di legge o un'altra proposta messa a partito, i deputati, assenti a termine dell'art. 1 pagheranno un'ammenda tre volte maggior di quella ivi menzionata.

Art. 4.

L'assistenza dei deputati alla seduta si farà constare mediante la firma di ciascuno di essi su appositi registri alla presenza e sotto la responsabilità di membri dell'ufficio di presidenza, a ciò espressamente delegati dal Presidente.

In fine di ogni seduta l'elenco de' presenti sarà chiuso e controfirmato da' designati a raccogliere le firme e allegato al resoconto stenografico della seduta per essere pubblicato con esso.

Art. 5.

In fine di ogni mese il Vice-Presidente anziano, o altro dei vice-presidenti, delegato in sua assenza dal presidente, farà formare uno stato delle assenze e delle rispettive ammende, e lo farà affiggere per otto giorni nell'aula, dandone altresì copia a ciascun deputato che lo richieda e notificandolo, per lettera raccomandata, ad ogni interessato.

Sulle eventuali rettifiche di fatto, deliberate dietro osservazioni degl'interessati, inappellabilmente, l'ufficio di presidenza della Camera insieme col Consiglio di cui al seguente art. 8

Trascorsi otto giorni dall'ultima affissione e dalla notificazione, il Presidente trasmetterà l'elenco, non più opponibile, al Pretore del Mandamento di Roma che lo dichiarerà esc

cutivo a termine dell'articolo 554 del Codice di Procedura Civile, e lo trasmetterà all'esattoria delle imposte locale, perchè curi l'esazione con tutti gli obblighi, i privilegi e le forme fiscali.

Art. 6.

Per ogni causa trattata da un deputato o da un senatore, in un giorno di seduta del Parlamento, il Presidente della Corte, Tribunale o Giurisdizione amministrativa rispettivi, emetterà a favore della *Cassa d'indennità parlamentare* e contro il deputato o senatore e la parte da esso rappresentata o difesa solidalmente, un'ordinanza di tassa per una somma eguale a un decimo del compenso dei diritti, congiuntamente, dovuti per quella causa, secondo le tariffe consuetudinariamente o legalmente vigenti.

La somma sarà eguale a due decimi per i deputati e senatori che, nel decennio, abbiano fatto parte del Governo come ministri o sottosegretari di Stato.

L'ordinanza sarà eseguita a termini, nei modi e coi privilegi dell'articolo 5 per ministero dell'esattore delle imposte locale.

Art. 7

I deputati impiegati residenti in Roma, se non rinunziano al diritto di libero percorso sulle ferrovie o sulle linee di navigazione concesse o sovvenute dallo Stato, dovranno versare alla Cassa di cui nel seguente articolo 8, il decimo del loro stipendio.

Art. 8.

I proventi, di cui agli articoli 1, 3, 6 e 7 saranno versati alla *Cassa d'indennità parlamentari*, che si dichiara istituita con questa legge; e sarà amministrata dai Questori della Camera dei Deputati con l'assistenza di un Consiglio di nove deputati aventi un reddito imponibile inferiore alle lire tremila annue rinnovabile per metà in ogni sessione.

Art. 9.

I fondi della *Cassa d'indennità parlamentari* saranno erogati per fare a ciascun deputato avente un reddito imponibile inferiore a lire seimila, un assegno annuo corrispondente alla differenza tra la somma di lire seimila annue e il suo minore reddito imponibile.

Ogni eventuale avanzo sarà versato alla *Cassa nazionale di pensioni per l'invalidità e la vecchiaia*.

Decadrà da questo assegno, per tutto il corso della sessione, il deputato, che, dopo averlo cominciato a percepire, non sarà intervenuto, senza previo e regolare congedo, a venti sedute in un anno.

Art. 10.

La *Cassa d'indennità parlamentari* si potrà sostituire per mezzo del suo Consiglio di amministrazione o di suoi delegati a tutti i poteri e funzionari designati negli articoli 4, 5, 6, e 7 di questa legge, ove essi non compiano nei termini designati o in quelli strettamente legali le attribuzioni loro confidate, e potrà chiamarsi a responsabilità civile.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione della *Cassa d'indennità parlamentari* ha facoltà di redigere, con tutti gli effetti legali, uno *Statuto* per la gestione della *Cassa* e un *Regolamento* per l'esecuzione della presente legge.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Presidente. Onorevole Ciccotti, intende che si stabilisca subito il giorno in cui debba aver luogo lo svolgimento di questa sua proposta?

Ciccotti. Mi riservo di proporre il giorno...

Presidente. Sta bene. Sarà poi stabilito il giorno in cui debba aver luogo lo svolgimento di queste due proposte di legge.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.

Gli onorevoli Ridolfi e Callaini hanno interrogato il ministro della guerra « per conoscere le ragioni del lungo ritardo frapposto alla sistemazione del nuovo campo di Tiro a segno in Empoli ».

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Ottolenghi, ministro della guerra. Veramente molto ritardo non c'è. La situazione è questa. Nel 1892 venne stabilito un campo di tiro per la società di Empoli; campo di tiro che funzionò per alcuni anni. Nel 1901 i proprietari, con sentenza del tribunale di Empoli, confermata con sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, ottennero di rientrare

in possesso del loro terreno; così che si dovette necessariamente abbandonare quel poligono. Nel 1902, ossia poco tempo dopo, riuscite vane molte pratiche fatte dall'autorità militare per trovare un altro terreno che si prestasse all'impianto del poligono di tiro, si dovette tornare al pensiero di utilizzare il terreno precedente. Se non che, i proprietari essendovisi rifiutati, si dovette procedere alla espropriazione per ragione di pubblica utilità. Codeste pratiche, come gli onorevoli interroganti m'insegnano, sono piuttosto lunghe.

Un'altra ragione di ritardo si ebbe in ciò, che, se il progetto per la esecuzione dei lavori importava una certa somma in più per lavori che la società del tiro a segno eseguiva d'essa doveva assumersi l'impegno di pagarne l'importo.

Ora soltanto il 10 marzo corrente, e dopo ripetute sollecitazioni, si è avuto, per mezzo della Prefettura di Firenze, la risposta affermativa. Dopo di che il Ministero, il giorno successivo, e perciò senza alcuna perdita di tempo, ha trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione il Regio decreto per la esecuzione dei lavori.

È dunque evidente che il Ministero ha fatto tutto il possibile ed usato la maggiore sollecitudine per compiere ciò che gli spettava. Non appena la Corte dei Conti avrà registrato il decreto, si farà la necessaria partecipazione al Prefetto di Firenze, e, per quanto interessa l'amministrazione militare, prendo impegno di fare eseguire senza ritardo i lavori desiderati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ridolfi per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Ridolfi. Io ringrazio l'onorevole ministro della guerra della risposta cortese datami, nonché della solerzia dimostrata da lui in questa occasione. Prendo atto della dichiarazione che il progetto per il campo di tiro a segno in Empoli è stato approvato dal Ministero e che trovasi attualmente alla Corte dei Conti. Mi permetto però di raccomandare vivamente al ministro che cerchi di vincere tutte le difficoltà burocratiche che potrà forse incontrare per via.

Non dico ciò per diffidenza; ma poichè l'onorevole ministro ha affermato che questo affare non si è poi prolungato troppo tempo, debbo rilevare che fino dal 27 novembre 1901 io ebbi a presentare sul medesimo oggetto una interrogazione che fu da me ritirata perchè ebbi assicurazioni che si sarebbe provveduto, e le cose stavano presso a poco al punto d'oggi. Raccomando quindi al ministro di fare in modo

che ogni nuovo ostacolo ed indugio possa essere vinto al più presto possibile, e mi auguro nello stesso tempo che il campo di tiro a segno in Empoli venga presto ripristinato di guisa che quella Società, che è una delle migliori d'Italia, possa riprendere il suo normale funzionamento e siano assicurati ai giovani, che la frequentano, quei vantaggi e quei diritti che ad essi concede la legge.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Ridolfi.

Viene ora una interrogazione degli onorevoli Fusinato, Brunialti e Miniscalchi ai ministri degli esteri e dell'interno « per conoscere quali sieno le intenzioni del Governo relativamente alla convenzione Italo-Austriaca 7 dicembre 1891 per la tutela contro le epizootie e in particolare modo relativamente alla disposizione dell'articolo 4, in seguito all'avvenuta denuncia del trattato di commercio ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di parlare.

Baccelli Alfredo, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Gli onorevoli interroganti hanno troppo riconosciuta competenza in simili argomenti per non apprezzare quel conveniente riserbo che, nell'attuale e delicato momento del regime doganale europeo, si impone al Ministero degli esteri intorno al tempo ed al modo più opportuno per avviare le trattative di cui quali essi accennano.

Rispetto poi al contenuto della futura convenzione, gli onorevoli interroganti sanno che l'autorità competente a designarlo è il Ministero dell'interno; quindi il Ministero degli esteri prenderà accordi con quello dell'interno e cercherà di far valere quegli argomenti e quei suggerimenti che da esso gli verranno dati.

Ma fino da questo momento una assicurazione io posso dare agli onorevoli interroganti ed è questa: il Governo riconosce perfettamente quanto importante sia per la economia rurale di alcune regioni d'Italia l'argomento, che è oggetto della interrogazione dell'onorevole Fusinato; e però quando il momento opportuno delle trattative sia giunto, gli onorevoli interroganti possono essere sicuri che il Governo userà con tutta quella maggiore efficacia che potrà, i giusti e notevoli interessi di cui si tratta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

Ronchetti, sottosegretario di Stato per l'interno. Io potrei dichiarare agli onorevoli interroganti che ha già risposto per me il mio collega per gli affari esteri; ma poi

hanno fatto una speciale domanda al mi-
ro dell'interno, mi parrebbe scortesia e
incanza al dover mio se non soggiungessi
parole del collega alcune notizie e spie-
zioni.

E tanto più, comunque brevemente, anch'io
ondo a questa interrogazione, in quanto
riflette la tutela di un grande interesse
la nostra agricoltura, l'allevamento e il
mercio del bestiame.

La Camera sa che, in seguito alla denuncia
trattato di commercio coll'Austria, cesserà
31 dicembre di quest'anno, contempora-
mente ad esso, anche la convenzione italo-
triaca 7 dicembre 1887 stipulata fra i due
per la tutela contro la epizoozia. Così
ti fu stabilito all'articolo 6 di quella con-
zione. Ora gli onorevoli Fusinato e Bru-
i ci chiedono quali provvedimenti abbiamo
o, vista l'anormale situazione nella quale
overà il nostro bestiame alla scadenza della
enzione, specialmente rispetto all'articolo 4.^o
sa. L'articolo 4.^o, come ognuno sa, contempla
ciplina l'ingresso degli animali rispettiva-
e dall'uno all'altro Stato per il pascolo.
a l'ingresso degli animali impone l'obbligo
presentazione del certificato di sanità del
o di origine, della visita sanitaria, e dà la fa-
di interdire l'ingresso agli animali non
iti di certificati o affetti da malattia con-
sa. Così pure circa il ritorno degli animali
e la constatazione della loro identità, vieta
torno agli animali provenienti da luoghi
ti per mali contagiosi o da quelli lontani da
uoghi meno di venti chilometri, e agli ani-
colpiti da malattia contagiosa durante il
gio.

Ora agli onorevoli Fusinato e Brunialti
ondo che sarebbe forse poco equo il pre-
ere che dall'epoca della denuncia del trat-
di commercio coll'Austria, 31 dicembre
ato, a oggi, già avessimo provveduto a nuove
enzioni per la tutela del commercio del
ame, tanto più che attualmente i nostri
orti coll'Austria, a riguardo di questo
mercio, sono regolati dalla convenzione del
7.

Per altro mi affretto a soggiungere che
rdi parziali per ottenere miglioramenti di
la convenzione, specialmente per l'alpeggio
bestiame sulle malghe trentine, si stanno
tendo.

Per l'alpeggio del bestiame sulle malghe
tine il Ministero fa pratiche per ottenere
si effettui possibilmente senza restrizione,

giusta il voto dei nostri agricoltori: e si ha
fiducia che la Luogotenenza di Innsbruck ac-
colga a tale proposito le nostre proposte.

Noi confidiamo del resto che possano gran-
demente contribuire al buon esito generale di
queste trattative, l'indirizzo legislativo e pra-
tico che il Ministero ha dato alla polizia degli
animali, indirizzo che mentre da un lato è
valida difesa del bestiame dei nostri agricoltori
e allevatori, ispirerà sicurezza e fiducia agli
Stati esteri nel togliere gli ostacoli che ora
frappongono all'ingresso del nostro bestiame
nei loro territori.

Non sarà inutile dire da questo posto che
si sta applicando con rigore la legge sanitaria
26 giugno 1902; che è pronto per l'approva-
zione il regolamento sulla polizia veterinaria
voluto dall'articolo 55 di quella legge; che col
nuovo bilancio speriamo di avere i mezzi per
i provvedimenti profilattici, per un migliore
ordinamento del servizio di vigilanza ai confini
e nei porti, per la nomina dei veterinari pro-
vinciali, per sussidiare un maggior numero di
condotte veterinarie comunali e consorziali:
che con ordinanza 20 febbraio dell'anno pas-
sato vennero riunite e coordinate le disposi-
zioni date precedentemente contro la diffusione
delle malattie contagiose degli animali, appor-
tandovi parziali ma notevoli modificazioni ed ag-
giunte consigliate dalla scienza e dall'esperienza,
occupandosi della vigilanza degli animali così
nelle stalle come in viaggio, e dando misure sani-
tarie speciali contro l'afta epizootica, contro il
carbonchio ematico, contro le malattie infettive
dei suini, assicurando infine l'osservanza di
tutte le prescrizioni con sanzioni penali.

Malgrado tutto ciò noi non diciamo di aver
già vinto tutte le difficoltà che si oppongono
ad ottenere specialmente la libertà di alpeggio
del nostro bestiame coll'Austria, se non per
tutti gli animali, per qualche specie di essi.
Ma gli onorevoli interroganti non possono
dubitare del nostro zelo nel superarli col con-
corso efficace del nostro Ministero degli esteri
che sarà caldo interprete e valoroso tutore di
questi gravi interessi del nostro paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Fusinato per dichiarare se sia o no sod-
disfatto.

Fusinato. Io ringrazio gli onorevoli sottose-
gretarii di Stato per gli esteri e per l'interno
delle risposte che mi hanno dato. In quanto alla
risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato
dell'interno (comincio dall'ultimo), ho il do-
vere di dichiarare che tutto quello che egli

ha detto relativamente all'opera prestata dal Ministero dell'interno per il miglioramento delle condizioni sanitarie dei paesi di confine è perfettamente vero: e mi compiaccio di dichiarare qui che tutto quanto era possibile fare per migliorare l'organizzazione del servizio veterinario e quindi per rendere più facile l'applicazione completa della convenzione vigente e la sua rinnovazione, è stato fatto dal Ministero dell'interno. È da augurarsi che il Governo austriaco riconosca tutto ciò, perchè la convenzione attuale è più che soddisfacente per la tutela dei nostri interessi; il guaio si è che finora da parte dell'Austria non fu completamente applicata, come avrebbe dovuto essere. E insomma l'interesse è reciproco, perchè se noi abbiamo bisogno per i nostri animali delle montagne austriache, l'Austria, alla sua volta, ha bisogno dei nostri animali per le sue montagne. Tutto sta nel far riconoscere all'Austria che le condizioni del nostro servizio veterinario di confine sono tali da poterle ispirare quella fiducia che finora non ha avuto.

All'onorevole sottosegretario di Stato per gli esteri rispondo che prendo volentieri atto di quello che ha detto, che cioè il Governo riconosce l'importanza dell'argomento, e farà quanto è in lui perchè i giusti e legittimi interessi italiani siano tutelati.

Non posso dirmi completamente soddisfatto sotto un altro punto di vista. L'attuale convenzione del 1887 è collegata col trattato di commercio. Quindi io interrogando il Governo sulle sue intenzioni relativamente alla convenzione stessa in seguito alla denuncia del trattato di commercio, speravo provocare dal Governo una dichiarazione che mi dicesse che esso non ritiene che ci sia un vincolo di dipendenza necessaria fra le due convenzioni, e che ha iniziato o inizierà i negoziati per rinnovare la convenzione stessa, indipendentemente dal trattato di commercio, che non ha, ripeto, almeno per ciò che riguarda l'alpeggio, alcun rapporto di necessaria connessione col trattato. Io vorrei che il Governo, senza lasciarsi venire l'acqua alla gola, senza attendere il *momento opportuno per le trattative*, come ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, (il che nella sua intenzione pare alludesse al momento in cui si apriranno le trattative per la rinnovazione del trattato di commercio) fin da ora provvedesse a rinnovare la convenzione attuale, o quale è, o migliorandola, se è possibile.

In quest'ordine di idee io debbo richiamare

l'attenzione del Governo, prendendo atto tanto di quanto fu riconosciuto sull'importanza degli interessi che la convenzione tuttora sulla necessità di mantenerli protetti.

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione.

Ronchetti, sottosegretario di Stato l'interno. Onorevole presidente, vorrei pregare la Camera di concedermi di rispondere subito, ad una interrogazione, soltanto annunciata, dell'onorevole Pozzato il quale, per ragioni di famiglia, deve assentarsi da Roma.

Presidente. Allora Ella risponderà anche quella dell'onorevole Papadopoli che riguarda l'identico argomento.

Ronchetti, sottosegretario di Stato l'interno. S'intende.

Presidente. Allora do facoltà di parlare all'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere alle due interrogazioni seguenti:

Pozzato. Al ministro dell'interno « per sapere quali provvedimenti intenda prendere il Governo di fronte alle gravi risultanze di fatti consacrate nella relazione presentata dal cav. Alibrante sull'amministrazione della bonifica Polesana a destra del Canal di Reno ».

Papadopoli. Ai ministri dell'interno e lavori pubblici. « Sui loro intendimenti in rapporto alla relazione presentata dal cav. Alibrante combinata coll'inchiesta eseguita dai tecnici per incarico del ministro dei lavori pubblici a proposito della amministrazione della bonifica Polesana a destra del Canal Bianco ».

Ronchetti, sottosegretario di Stato l'interno. Io ho già avuto occasione molte volte di discorrere della inchiesta amministrativa e tecnica relativa alla gestione del servizio di bonifica a destra del Canal Bianco nel Polesine. Ne ho discusso nell'anno passato nella seduta del 9 dicembre rispondendo alle interrogazioni degli onorevoli Pozzato, Lolli e Papadopoli, ne ho discusso recentemente nella seduta del 9 di questo mese, rispondendo ad un'interpellanza che voleva fare, ed ho risposto a riservarsi di fare in seguito in controposizione all'onorevole Pozzato, l'onorevole Papadopoli.

Ora ecco che risorge ancora sotto forma di interrogazione tanto dell'onorevole Pozzato quanto dell'onorevole Papadopoli. Ebbene non posso e non debbo, non fosse che per cortesia, rifiutarmi a rispondere, ma chiedo scusa alla Camera se, rispondendo, non posso fare altro che ripetere ancora una volta ciò che già dette e ridette precedentemente.

Nella primavera dell'anno passato pervenne al Ministero dell'interno una denuncia di gravi irregolarità commesse nell'amministrazione del consorzio di bonifica a destra del Canal Bianco nel Polesine. Il Ministero mandò il ragioniere Alibrante a farvi un'inchiesta amministrativa; ed egli riferì quanto aveva accertato in una relazione.

È indubbio che questa relazione non è molto esemplare dell'opera dell'amministrazione di cui parla nella bonifica. Ad essa attribuisce infatti la responsabilità delle condizioni non prospere di cui è l'ente, per avere rinunciato alla riscossione delle tasse consorziali, per avere provveduto per ben sette anni a tutte le spese ordinarie e straordinarie esclusivamente con mutui, per aver ceduto al tesoriere gli interessi di somme depositate, per la prodigalità nelle spese, per inosservanze dello statuto, per irregolare contabilità.

Ma io non intendo di entrare in maggiori particolari. Avuta la relazione d'inchiesta, il Ministero dell'interno la trasmise al Ministero dei lavori pubblici il quale ha l'esclusiva sorveglianza sulle amministrazioni dei consorzi di bonifica in forza della legge 4 luglio 1866.

Il Ministero dei lavori pubblici fece fare alla Camera una volta un'inchiesta che pare abbia avuto un esito favorevole all'amministrazione del consorzio. La relazione di tale inchiesta però non ci fu mai ufficialmente comunicata; perciò noi non possiamo neppure esaminare per ragioni di competenza abbiamo diritto di intervenire dando qualche provvedimento.

Tutto ciò, come accennai, fu detto e ripetuto in questa Camera: mi permettano ora gli onorevoli interroganti che esprimano l'augurio e di questo argomento, almeno in questa sede, non dobbiamo più occuparcene.

Presidente. L'onorevole Pozzato ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

Pozzato. L'onorevole sottosegretario di Stato non poteva disconoscere la gravità dei fatti commessi nell'amministrazione della Bonifica Pojana a destra del Canal Bianco, da me denunciati nella interpellanza che ebbi l'onore di rivolgere nella tornata del 5 maggio 1902.

In quella tornata, dopo avere, in modo particolareggiato e preciso, dimostrato che la suddetta amministrazione aveva compiuto atti di mala e propria malversazione e che i preposti alla medesima avevano curato assai più il loro personale interesse che quello dei contribuenti, l'onorevole ministro dei lavori pubblici dichiarò che avrebbe ordinata una regolare inchiesta per appurare i fatti.

E l'inchiesta fu compiuta: anzi due ne furono compiute, una ad opera del cav. Alibrante ispettore di ragioneria al Ministero dell'interno, e l'altra ad opera di tre alti funzionari del dicastero dei lavori pubblici.

Il cav. Alibrante, dopo avere rilevato che dal 1897 i conti consuntivi non furono presentati per la prescritta approvazione, qualifica *illegale, inconsulto e disastroso* il provvedimento della sospensione delle tasse, chiama un vero *atto arbitrario e di liberalità* la elargizione di L. 4535.35 deliberata a favore dell'esattore, osserva che l'operato degli amministratori per ciò che concerne la contrattazione dei prestiti è tanto più *riprovevole* in quanto che il ricorso al credito non fu sempre determinato da esigenze di cassa, conferma la realtà degli enormi compensi percepiti per le espropriazioni dal Presidente della bonifica e dal cav. Cervesato, non si perita di giudicare *moralmente incompatibile e scorretto che le accennate indennità fossero deliberate da quello stesso Comitato esecutivo da cui dipende l'ufficio tecnico espropriatore* ed a cui appartenevano gli esproprianti; nota che la gestione delle entrate fu informata ad una *deplorevole imprevidenza*, rileva che molti mandati di pagamento furono emessi, senza ragione alcuna, a favore degli impiegati, che questi ebbero inoltre delle anticipazioni per provvedere a spese che non si effettuarono, che i mandati (quasi nella loro totalità) si trovano sprovvisti della prescritta deliberazione, che le nomine degli impiegati non furono fatte regolarmente, che i resoconti finanziari non danno risultanze conformi al vero, che infine la situazione rappresentata dai bilanci preventivi non riesce fedele perchè non si riportarono mai gli avanzi di amministrazione.

Nè meno gravi sono le constatazioni compiute dalla inchiesta ordinata dal ministro dei lavori pubblici, sebbene dalla relazione apparisca evidente lo studio usato a giustificare tutti quegli atti che il Consiglio dei lavori pubblici ed il Ministero avevano già sanzionati.

Ma di ciò non intendo fare menomamente carico a quei tre valentuomini i quali, trovatisi nel bivio di sconfessare quanto era stato compiuto dal Genio Civile di Rovigo col beneplacito del Consiglio Superiore del quale due di essi fanno parte, oppure di assolvere dei colpevoli, hanno scelta la via di mezzo.

Tuttavia, ripeto, la relazione da essi presentata non solo conferma i fatti ch'io ho avuto l'onore di esporre alla Camera, ma ne

mette in rilievo altri, ch' io ignoravo, non meno gravi di quelli già denunciati.

La Commissione di inchiesta ha infatti rilevato che il Presidente del Comitato, oltre il compenso di L. 100 mila per occupazione di sei ettari di terreno, percepì una ulteriore somma di L. 65.297 quale indennizzo per la soppressione delle risaie, indennizzo assolutamente ingiustificato quando si consideri che il beneficio ritraibile dalla bonifica compensa largamente i proprietari del danno temporaneo derivante dalla soppressione delle risaie. Ma v'ha di più: nella indennità delle 100 mila lire liquidata a favore del Presidente era compreso l'importo di L. 69 mila, del quale buona parte fu assegnato, come risulta dal progetto per la costruzione di canali ed arginelli occorrenti per mantenere la coltura del riso. Ma poichè questa fu soppressa e le opere non furono eseguite, è evidente che quel compenso fu indebitamente percepito.

Nè meno grave è l'altro fatto rilevato dalla Commissione di inchiesta riguardante la forma seguita dal Presidente del Consorzio per ottenere le indennità.

Risulta infatti dalla relazione che mentre il fondo Cà Cappello (del quale soltanto sei ettari furono espropriati) fu venduto nel 22 dicembre 1894 dal senatore Breda al Presidente del Consorzio, il ricorso per ottenere la indennità di L. 168,720, (ridotta poi dall'ufficio tecnico della bonifica a L. 100 mila) fu presentato nel successivo 20 agosto 1895 a nome e nell'interesse del senatore Breda a mezzo di un procuratore speciale. Perchè si è fatto apparire proprietario del fondo chi non lo era più? La ragione è evidente: il Presidente comprendeva la incompatibilità della sua posizione e la scorrettezza della domanda che superava di ben otto volte l'offerta del Genio Civile.

Se tutto questo possa tornare ad elogio degli amministratori della bonifica (come ebbe ad affermare l'onorevole Papadopoli) io lascio giudicare alla Camera.

Voi, onorevole Ronchetti, avete sott'occhio il testo della mia interpellanza ed il testo della relazione Alibrante.

In linea di fatto, vi ha una sola affermazione che sia stata riscontrata inesistente?

E se i fatti sono quali da me furono denunciati, se la gravità loro parve tale da indurre il Governo alla nomina di una commissione di inchiesta, quali provvedimenti inten-

dete prendere oggi che quei fatti sono documentati?...

Voi, onorevole Ronchetti, non dovete ignorare che a cagione delle enormi spese incontrate a causa di una amministrazione malversatrice, ai proprietari del territorio polesano, a destra del Canal Bianco, fu imposta per il corrente anno una tassa di L. 23 per ettaro, il che costituisce un vero disastro specialmente per la piccola proprietà già oppressa da soverchi tributi.

Ma se una sola delle irregolarità riscontrate, anche minuscola, quella su cui le inchieste non si soffermano, il fatto di non avere presentato all'autorità tutoria i consuntivi da cinque anni in quà, basta a determinare lo scioglimento di qualsiasi amministrazione, qui, dov'è così grande il cumulo degli errori e delle colpe scontate dolorosamente da tutta una provincia fra le più infelici d'Italia, può il Governo avere ancora esitanza?

So che la Commissione d'inchiesta conclude la sua relazione non ritenendo meritevole di biasimo la gestione del Consorzio.

Ebbene: io vorrei chiedere agli onorevoli ministri dei lavori pubblici e dell'interno, se dai fatti denunciati e consacrati nelle inchieste scendano a fil di logica le conclusioni della Commissione tecnica. Assai più logico fu l'ispettore cav. Alibrante il quale, dopo avere raccolto ed accertato i fatti da me denunciati, chiuse la sua relazione con queste parole:

« Riassumendo, si può affermare che l'amministrazione del Consorzio Polesano col rinunciare alla riscossione della tassa consorziale, col ridursi a vivere per oltre sette anni esclusivamente sul credito, con la cessione al tesoriere degli interessi sulle somme depositate, con la sconsigliata prodigalità nelle spese, con la inosservanza del proprio statuto, ha dato prova di poca saggezza nella direzione dell'azienda, e la sua opera funesta si risolve ora per i consorziati in una imposizione di sacrifici ben più gravi di quelli cui avrebbero dovuto sottostare, ove l'indirizzo economico dell'azienda stessa fosse stato meglio ispirato e più corretto »

Badate, onorevole Ronchetti, che sarebbe non soltanto errore, ma colpa non intendere il significato di queste parole ed usare indulgenza verso questi sistemi riprovevoli contro i quali la pubblica coscienza ha pronunciato il proprio verdetto.

Se non è di vostra competenza provocare lo scioglimento del Consorzio, è però in vostra

a coltà (ed in tal caso l'esercizio di una facoltà equivale all'adempimento di un dovere) richiamare l'attenzione del ministro dei lavori pubblici sopra questi fatti affinché siano presi pronti ed energici provvedimenti.

Se il Governo non avrà il coraggio di snidare queste vecchie camorre e di purificare l'ambiente, accrediterà il dubbio che losche speculazioni si possano compiere impunemente conniventi le autorità e sotto gli occhi del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Papadopoli, per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Papadopoli. Naturalmente io non consento nelle idee dell'onorevole preopinante. Il sottosegretario di Stato per l'interno ha parlato della relazione del cavaliere Alibrante ed ha detto che egli l'ha rimessa al Ministero dei lavori pubblici, poichè era cosa che per legge dipendeva da questo Ministero. La relazione dell'inchiesta sopra questa questione, fatta dal Ministero dei lavori pubblici è già bella e stampata: non so se sia stampata ufficialmente, ma certo è stata data autorità agli interessati di stamparla, ed io l'ho qui.

Le accuse che ha fatte l'onorevole preopinante ai miei amici che sono all'Amministrazione del Consorzio della bonifica di destra del Canal Bianco francamente non mi paiono molto fondate. *(Interruzione.)*

L'interruttore non ha che a legger bene la relazione dell'inchiesta del Ministero dei lavori pubblici, e vedrà che le accuse più o meno accennate dalla relazione Alibrante sono assolutamente infondate, fallaci. Quando mi parla, per esempio, di compensi dati per una risaia abolita ad uno degli amministratori di questi consorzi, dovrebbe guardare, dovrebbe badare alle spese incontrate l'anno prima per ridurre a risaia quel territorio, e vedrebbe che il compenso ricopre appena la metà della spesa sostenuta. Quindi non capisco lo scalpore che si fa a questo proposito. D'altra parte, come dice bene il sottosegretario di Stato per l'interno, di questa questione si è trattato già troppe volte. Se vi fosse realmente qualche cosa di vero, di saldo in queste accuse, oh! gli accusatori si sarebbero mossi prima.

Io, l'altro giorno, lunedì, allo svolgimento delle interpellanze ero presente, e fui il solo a parlare di questa questione in sede d'interpellanza. Naturalmente dovetti parlare poco, perchè la mia interpellanza era presentata piuttosto a scopo di difesa.....

Lollini. Lei non è accusato: nessuno l'accusa.

Papadopoli. La verità è questa, che io non ero accusato, ma volevo difendere chi era accusato.....

Pozzato. Infatti Lei vuole difendere il suo procuratore che fa parte dell'Amministrazione.....

Presidente. Onorevole Pozzato, Lei ha già parlato.

Papadopoli. Va benissimo, volevo difendere quelli che secondo me erano ingiustamente accusati. Mi pare d'altronde che di questa questione si sia troppo parlato vagamente....

Ronchetti, sottosegretario di Stato per l'interno. Ma per l'amor di Dio!

Pozzato. Le cifre non sono un'opinione.

Papadopoli. Se hanno delle accuse vere, giuste da produrre le facciano in sede d'interpellanza e non di interrogazione.

Io non voglio imitare l'onorevole Pozzato, il quale ha parlato ben oltre il tempo....

Presidente. Lei lo imita, pare. *(Si ride.)*

Papadopoli. ... tempo concesso dal regolamento per rispondere alle interrogazioni.

Pozzato. Appena 7 minuti.

Presidente. Dunque lo riconosce? *(Parità.)*

Papadopoli. Il vostro orologio corre in altra maniera del nostro.

In ogni modo io sono sempre pronto, ma non mi pare che questa sia questione da trattarsi in sede d'interrogazione, ma bensì d'interpellanza. Per ora mi limito a questo: respingo assolutamente le accuse fatte dall'onorevole Pozzato.

Pozzato. Ed io le mantengo.

Ritiro di una mozione dell'onorevole Ciccotti.

Presidente. Essendo trascorsi i 40 minuti destinati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno il quale reca lo svolgimento di una mozione dell'onorevole Ciccotti e di altri colleghi presentata in fine della seduta di ieri. È la seguente:

« La Camera, riconoscendo non validamente fatta, per violazione degli articoli 50 e 66 del Regolamento, la votazione avvenuta negli uffici, il giorno 12 marzo, per la nomina dei commissari delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare, n. 301 e 302, delibera che la votazione debba ritenersi nulla ».

Siccome questa risoluzione ha tratto ai lavori della Camera, così mi sono fatto un dovere di iscriverla subito nell'ordine del giorno. Onorevole Ciccotti, mantiene Ella questa mozione?

Ciccotti. Colle osservazioni che hanno dato luogo alla mozione portata dinanzi alla Camera, io non ho avuto, nè poteva avere menomamente intenzione di muovere censura a nessuno, e specialmente all'Ufficio di presidenza, nè supporre un fatto intenzionale, in caso, spiegabile benissimo con un equivoco, specialmente in questi momenti d'incaglio dei lavori tipografici. Io ho inteso semplicemente, in primo luogo di far sì che non costituisse un precedente, in secondo luogo di spiegare nella maniera più chiara ed aperta che la nostra assenza di giovedì dagli Uffici, così rumorosamente e malamente e a torto commentata, non era dovuta nè ad un atto di volontà nè poteva costituire una diserzione. Di fronte all'invito che dall'onorevole nostro presidente e da molte parti della Camera ci è venuto, di ritirare la nostra mozione, io, pago delle dichiarazioni che ho fatte, e pago di ciò che ho fatto rilevare, ritiro, anche in nome de' miei amici, la mozione. (*Bravo! Commenti*). Vedranno poi gli onorevoli commissari che sono stati eletti dagli Uffici giovedì, se, in seguito a quanto è stato rilevato, convenga loro di conservare un mandato conferito in queste condizioni. (*Ilarità-Commenti*).

Presidente. Ella, onorevole Ciccotti, non poteva dubitare che l'ufficio di presidenza non avesse agito in piena buona fede. Il suo disegno di legge era noto alla Camera. Se la sua relazione non potè essere distribuita in tempo, ciò dipese, non da cattiva volontà della Presidenza, ma da circostanze fatali, dirò così, e transitorie. Ad ogni modo stia sicuro che la Presidenza non ha inteso per nulla di mancare ai riguardi dovuti a lei ed ai nostri colleghi.

Ciccotti. Ne sono persuaso. Ma Ella renderà anche giustizia ai motivi per i quali noi non abbiamo assistito alla discussione degli uffici.

Presidente. In quanto all'invito che Ella ha rivolto ai commissari eletti, io non posso accettarlo perchè naturalmente essi sono stati pienamente e legalmente investiti di un mandato.

Ciccotti. Era l'espressione soltanto di una mia opinione e non un invito.

Presidente. ... che loro fu conferito dagli Uffici. L'onorevole Ciccotti può avere un'altra opinione; ma essa non può essere sottoposta all'esame della Camera.

Ciccotti. Io non ho fatto un invito: ci penseranno essi.

Domanda di autorizzazione per procedere.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autorizzazione per procedere in giudizio contro il deputato Maurigi per ingiurie verbali.

Si dia lettura delle conclusioni della Commissione.

Podestà, segretario legge: « Siffatte considerazioni hanno indotto nella vostra Commissione il convincimento di non esser il caso di accordare la domandata autorizzazione a procedere contro l'onorevole Maurigi, per il che, essa vi propone di respingere la domanda stessa ».

Presidente. La Commissione dunque propone che sia respinta la domanda di procedere contro l'onorevole Maurigi.

È aperta la discussione sopra questa proposta. (*Pausa*) Non essendovi iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Giunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Seguito della prima lettura del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della prima lettura del disegno di legge: Ordinamento giudiziario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Piccolo Cupani.

Piccolo Cupani. Senza preamboli più o meno rettorici, chè troppi se ne son fatti ed a nulla giovano; e senza laudi ai ministri proponenti, perchè non ne hanno bisogno, vengo subito, come in un campo sereno ed all'intutto obiettivo, alla discussione del disegno di legge che racchiude uno dei più grandi problemi della nazione.

Ognuno sa che l'onorevole Zanardelli più e più volte si è occupato con amore e con impegno della riforma giudiziaria. Ognuno sa che l'illustre giureconsulto e statista se ne occupò sempre in guisa da sostenere che la riforma giudiziaria non potesse ottenersi altrimenti che con gradualità ritocchi e mai con radicali riforme. L'illustre giureconsulto pensava che non basta escogitare, disegnare un ordinamento e camparlo in aria, ma che fa duopo adattarlo alle circostanze del paese, sia politiche, sia finanziarie, sia di qualsiasi altra specie. Egli pensava che, nella vita pubblica come in quella privata le difficoltà

non s' incontrano nel campo delle idealità: s' incontrano invece nell' adattare le realtà ad esse, le realtà che spesso resistono. Pensava che fra la teoria e la pratica vi è un abisso, e che il savio cercar deve il possibile, lasciando l' impossibile ai visionari. E sotto questo saggio indirizzo di modificazioni parziali e non totali egli aboliva i tribunali di commercio, proponeva una legge, che fu approvata, per la modificazione delle circoscrizioni e donde venne ridotto il numero delle preture. Voi sapete che questa legge parve sul principio molto semplice e fu approvata quasi all' unanimità, ma poi quando si venne alla realtà, le difficoltà insorsero, e possiamo dire sono vive tuttora, poichè riunioni vanno facendosi dai deputati per ottenere le sezioni di pretura. Ciò spiega sempre più quanto sia vero che dalla teoria alla pratica ci è un abisso.

Ed era ben logico e savio questo sistema; dappoichè, come si fa a rovesciare d' un colpo un ordinamento che già funziona, che in atto rende i suoi servigi alla nazione, senza sostituirvene immediatamente un altro che per lo meno offra minori difetti del precedente? Come si fa a rovesciare un ordinamento che è penetrato nella coscienza della nazione, che s' immedesima con la vita pratica di tutti, senza avere la certezza che la sostituzione sia rimedio vero e migliore del male, e che così non si faccia un salto nel buio? Come si fa a sostituire interamente una macchina a un'altra, mentre una è provata e l'altra deve provarsi nel suo esercizio? (*Interruzioni*). Se pure difetti si ha, ove, come è di fatti, essa consenta i ritocchi, meglio è perfezionarla, ridurla pezzo per pezzo sino a raggiungere l' ideale, anzichè sostituirla con altra di cui s' ignora il funzionamento e che può dare una incognita, una sorpresa disastrosa. I congegni giudiziari sono i meno adatti ad essere interamente mutati: la legislazione inglese mai è stata mutata; eppure con moderati ritocchi essa ha subito tali riforme che ora si trova pienamente rispondente ai bisogni del paese, in guisa da nulla lasciar desiderare. Non conosco paese che di un colpo abbia rovesciato un ordinamento così delicato come è quello giudiziario senza contrapporgliene altro di cui si avesse la certezza assoluta che non avrebbe recato scosse e perturbamenti, non ammissibili affatto in materia giudiziaria. Avete voi tale certezza?

È curioso: l' onorevole Zanardelli ad un tratto muta pensiero, e passa ad un indirizzo opposto; piuttosto che moderare i nostri or-

dinamenti giudiziari con riforme graduali, egli va d' un tratto all' idea opposta di una totale riforma della magistratura. Io non indago il pensiero per cui i ministri proponenti si sono determinati a questa totale riforma, ma mi attengo strettamente alla riforma quale ci è presentata. Ma si mutò indirizzo anche in questo, che si tenne un altro sistema, diverso da quello seguito in casi simili. Prima, vuoi per la modificazione dei codici, vuoi per la modificazione di leggi analoghe, si teneva almeno il sistema di far conoscere alla magistratura ed al foro, i più direttamente interessati, i profili generali delle riforme; e così veniva suscitata al di fuori della Camera una discussione che poi si rendeva proficua entro la Camera stessa. La presentazione della presente riforma all' incontro giungeva improvvisa alla Camera; e non si presentava, col sistema ordinario degli uffici, ma col sistema eccezionale delle tre letture. Che cosa è avvenuto con questo sistema subitaneo? Ne sono venuti subiti giudizi, poco maturi, ed impressioni esagerate. Chi si abbandonò al lirismo del giudice unico, chi si abbandonò alle malinconie del giudice collegiale, chi ad una idea e chi ad un'altra, ma sempre esagerate, poco ponderate, niente tra loro armonizzate.

Dall' estrema sinistra all' estrema destra e al centro tutti gli oratori sono venuti in concetti affatto diversi....

Aprile. Tutti hanno inneggiato al Governo!

Piccolo Cupani ma in concetti tali da non accettare completamente questo disegno di legge.

E non è stata una differenza su circostanze accidentali, ma su circostanze sostanziali; talchè, venuta meno una di esse, viene a rimanere scardinato tutto il progetto. Nessuno, o signori, è rimasto soddisfatto: chi ha condannato il sistema del giudice unico; chi, ammettendolo, ha desiderato che in appello il pubblico dibattimento si rinnovi ex-integro; chi ha voluto alla Cassazione sostituire una specie di areopago eletto con una elezione di secondo grado; chi per una ragione o per l'altra, ripeto, nessuno ha accettato il progetto.

E gli scontenti non sono stati minori: scontenta la magistratura perchè, pur migliorata negli stipendi, viene lesa nel suo amor proprio, menomata nelle sue garanzie, nei suoi diritti quesiti; scontento il foro nella sua grandissima maggioranza, eccezione fatta dei privilegiati, i quali, come avviene sempre, si impongono agli umili; scontente le popolazioni perchè vedono allontanata la giustizia, mentre

l'ideale di un buon ordinamento giudiziario è quello di avvicinarla quanto più è possibile alle popolazioni; scontente altresì le popolazioni perchè trovano la giustizia stessa aggravata da maggiori spese, e più lenta; scontente perchè trovano lesi i loro interessi locali, individuali o collettivi.

È vero che i ministri proponenti si sono sforzati con lodevole intendimento di rendere tutti contenti, ma, come avviene quasi sempre quando si vuol rendere tutti contenti, se ne scontentano moltissimi; sicchè, o signori, parmi che il disegno di legge si riduca ad un vero letto di Procuste, quel letto tradizionale dove nessuno poteva adagiarsi e star bene.

Ma la colpa è insita nella natura stessa delle cose; *est in visceribus rei*. Questo complesso problema abbraccia; primo, l'ordinamento giudiziario in rapporto ai magistrati che comporre lo debbono e di quelli che attualmente lo compongono; secondo, l'ordinamento giudiziario in rapporto alle giurisdizioni, ed alle riforme di tutti i codici, civile, penale, di procedura penale, di procedura civile, e di tutte le altre leggi che innumeri vi si riferiscono; terzo, l'ordinamento delle circoscrizioni, ordinamento tanto interessante che direi che senza di esso ogni ordinamento giudiziario è impossibile.

L'onorevole Sacchi avrebbe voluto che i ministri avessero compreso nell'attuale disegno di legge il riordinamento delle circoscrizioni, ma essi invece riservano a sè la facoltà di farlo dopo che il disegno di legge sarà approvato. Questa facoltà invero sarebbe un eccesso, e, ispirandomi ai sentimenti dei colleghi della Camera, io credo non la si debba consentire.

Ora, signori, in vista della vastità di questo disegno di legge, ispirandomi sempre al mio concetto di riforme graduali e non totali, sono venuto nel convincimento che lo si debba accettare soltanto in parte. Ho detto: le difficoltà sono molte, e le maggiori vengono dal secondo punto del progetto di riforma, così come io l'ho delineato, cioè da quella parte dell'ordinamento che concerne le giurisdizioni. Minori sono le difficoltà che riguardano l'ordinamento, in rapporto ai magistrati; sicchè ho pensato si dovrebbe limitare a ciò soltanto, a questa sola parte, alla parte che è la più interessante; alla parte che riguarda l'uomo, il magistrato, che è quello che deve amministrare la giustizia, comunque ordinata. Questo prima di ogni altro bisogna migliorare; poi pensare al resto.

Prima, però, debbo spiegare perchè si debba incominciare da questo punto e non dalle giurisdizioni. Le giurisdizioni, specialmente col giudice unico così congegnato, hanno bisogno di un magistrato di tempra elevata. Si è detto e ripetuto, ingiustamente forse, che l'attuale magistratura non corrisponda all'altezza del suo ufficio; che non abbia il voluto livello intellettuale; che sia asservita (diciamo così) al potere esecutivo. Tante e tante cose si sono dette sul conto di questa povera magistratura, la quale lavora, fa sacrifici, ma ha la disgrazia, per la sua stessa struttura, per la stessa sua indole, d'essere sempre sospettata: perchè deve bilanciarsi fra due parti che disputano, che contendono; e se, qualche volta (*humanum est errare*), tra cento o mille casi, qualche volta sbaglia, allora si riversa su di essa tutta la colpa, il baccano! Come volete, se la magistratura (dato e non concesso) è in questo stato, come volete che, con questi elementi, abbia adeguato lodevole funzionamento il giudice unico? Mancherebbe lo strumento adatto al meccanismo; mancherebbe l'uomo e con esso il funzionamento.

Formiamo adunque quest'uomo, formiamo il magistrato adatto; e poi, a suo tempo, verrà la riforma delle giurisdizioni. Ecco che tutto naturalmente consiglia una riforma parziale e non totale. Resti, per il momento, quest'organismo, questa macchina, così com'è; migliorata che sia la magistratura, allora sarà il caso di passare a quelle radicali riforme che voi proponete. Per ora, non scomponiamo questo organismo; badiamo di non dargli scosse tali da scoraggiare e cittadini e magistrati. Le riforme graduali nell'ordine giudiziario, alle quali io mi restringerei, sono indicate nel progetto sotto il titolo: *garanzie della magistratura*: nomine, promozioni, inamovibilità, e stipendi migliorati ma in minori proporzioni di quelle indicate nel progetto. A queste unirei la riduzione delle circoscrizioni, tanto da diminuire di un buon numero i magistrati.

In quanto alle nomine ed alle promozioni, accetto ciò che è disposto nel progetto: meno in quella parte che dispone che in ciascuna Corte di appello debba esservi una commissione di promovibilità. Ciò mi sembra un errore; infatti prima era così; ma poi fu istituita una commissione centrale a Roma, appunto perchè i criteri del giudizio debbono essere unici e non debbono essere diversi per ogni Corte d'appello. Ricordo che una volta ebbi a trovarmi come fun-

zionario presso una Corte d'appello del Regno che non nomino, quando si facevano gli esami, e che da taluni degli stessi magistrati che presiedevano agli esami si diceva: che cosa faranno a Napoli in confronto di ciò che facciamo noi! Chiudiamo anche noi un occhio.

Ecco perchè io dico che la Commissione deve essere unica ed unico il criterio di apprezzamento; e ciò non può accadere che con una Commissione centrale a Roma come attualmente si fa. Comprendo che si possano fare delle modificazioni al modo di funzionamento di questa Commissione centrale, ma il concetto deve rimanere integro e non si deve stabilire una Commissione per ogni Corte d'appello, perchè ripeto, fu questa una delle cagioni che fece decadere il livello della magistratura, potendo avvenire dei favoritismi per i quali possono entrare nella magistratura persone di una intelligenza meno che sufficiente, ed in gran numero, trattandosi d'interiere regioni e non soltanto di individui singoli.

Si è stabilito nel disegno di legge il concetto dell'anzianità negli avanzamenti: è un concetto sano e giusto che toglie in parte la possibilità degli intrighi. E si è detto: siate rigorosi nelle prime ammissioni; poi del resto, una volta ammesso, ciascuno vada per la sua via. Ma questo pure è eccessivo. Infatti, come volete che un individuo, entrato nella magistratura da pretore continui così fino all'ultimo senza che nessuno si occupi più di lui, soltanto per fatto dell'anzianità? I meriti riconosciuti in un candidato possono venir meno; è come uno che cammina a conquistar posti, e gradi, senza che si occupi più oltre alcuno di lui, pel solo fatto materiale dell'anzianità, senza vedere se in prosieguo abbia perduta la capacità presunta dal primo rigoroso esame, e si sia reso inadatto ad occupare il posto superiore. Ci vorrebbe un congegno tale pel quale su di ciò potesse portarsi conveniente esame.

I consiglieri di cassazione, di questa specie di arcopago che l'onorevole Sacchi vorrebbe stranamente come un ente a sè, fuori la magistratura, sebbene a contatto di essa dovrebbero venire nominati a traverso una commissione di quattordici per decreto Reale. Non si specifica in quali proporzioni tra magistrati, avvocati e professori. È bene che si assegni un numero doppio tra magistrati che ai professori ed avvocati. Ebbene, io non vorrei affatto questo sinedrio di quattordici.

Le commissioni, o signori, sono fatte per commettere le maggiori ingiustizie, sono fatte per

coprire le responsabilità, perchè non si sappia mai chi le abbia commesse. Li nomini piuttosto il ministro; così è il ministro che ha sopra di sè tutta la responsabilità. Non è caso nuovo che si nominino alla Cassazione avvocati e professori. Noi li accogliamo ben volentieri, e siamo ben lieti di avere a nostri compagni di lavoro uomini come il Canonico, il Mortara, il Lucchini. Noi non siamo così gretti da voler respingere entro modesti limiti coloro che per meriti morali ed intellettuali, siano degni di quest'alta carica, ma vogliamo che li scelga il ministro; perchè in tal modo egli si renderà responsabile davanti al paese di una cattiva scelta. Quando c'è una Commissione, composta di elementi diversi, dei quali parte appartengono all'avvocatura e parte alla categoria dei professori, e per la composizione della quale il potere esecutivo ha tanta influenza, il pericolo è grande. Il potere esecutivo impossessandosi della Cassazione, può dominare tutta la magistratura, tutta l'amministrazione della giustizia. Sarà presso questa Commissione che i mediocri e i più intriganti si adopereranno e riusciranno.

Credetemi, signori, attraverso questo Consiglio Superiore penetrerà la maggiore ingiustizia. È bene che professori emeriti ed avvocati vengano nella Cassazione, ma come pel passato e come nel presente mediante nomina che venga direttamente dal ministro.

L'immovibilità della magistratura dalla sede, incondizionatamente, è una esagerazione; e non dobbiamo esagerare. Si può consentire con alcuni congegni da evitare inconvenienti; ma non in modo assoluto. E non lo si può perchè i pericoli per la giustizia potrebbero essere grandissimi, ed io non ve li enumero. Un esame su questo punto ci vorrebbe, ed io invocherei una modificazione in questo senso.

Approvo l'incompatibilità di sede tra i figli del magistrato che esercitano l'avvocatura ed il magistrato medesimo; e ciò per rendere insospettata la giustizia, che deve essere sempre esente da sospetti.

Un altro grave appunto che si fa è quello che con questo disegno di legge si vengono a lasciare nientemeno che per tre anni i magistrati a disposizione del potere esecutivo. È la spada di Damocle sospesa sulla loro testa; e ci vogliono fibre eccezionali per resistere a questa minaccia e per fare il proprio dovere di fronte al Ministero, il quale dall'oggi al domani può mettere sul lastrico oppure la-

sciare indietro nella carriera. Si dice che si farà una Commissione apposita. Ma con queste Commissioni siamo sempre alle solite. Questo è un inconveniente inerente alle riforme radicali, e non graduali, parziali. Se si trattasse di una riforma parziale l'inconveniente non avrebbe luogo.

Lasciate, o signori, di pensare al giudice unico, che si farà quando avrete provveduto a migliorare la magistratura e a renderla adatta a questo istituto ideale. Per ora lasciate tutto come sta, lasciate che tutto funzioni regolarmente come in passato.

Quello in cui sono d'accordo tutti i colleghi della Camera, ed io sono con loro, si è che l'appello penale non possa andare al giudice unico. Io non ripeterò le ragioni svolte dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto. Un solo collega si spinse a trovare uno strano rimedio, ed è stato l'onorevole Mazza. Egli diceva: se in primo grado si sostiene un fatto ed il giudice di primo grado decide secondo l'impressione avuta dal pubblico dibattimento, come volete che l'apprezzamento del primo giudice sia corretto dal giudice secondo di grado che non ha avuto l'impressione del pubblico dibattimento? Il rimedio è facile: si ripete *ex integro*, diceva egli, tutto il dibattimento. Sicchè ogni giudizio in questo modo dovrà essere di regola ripetuto due volte!! Io sono contrario affatto a questo sistema del giudice unico, pure in materia civile (perchè finora in Italia non abbiamo magistrati che siano in grado di sostenere questo ufficio del giudice unico, il quale ha bisogno di molte qualità, di carattere fermo, di coraggio, e di forte intelligenza, dovendo assumere su di sé solo, un compito abbastanza difficile); ma allo stato in cui siamo, ritengo il giudice collegiale in materia penale indispensabile: esso è voluto da tutti, nè può farsene a meno.

Caduto questo punto del disegno di legge, dove se ne va il resto? Il resto io non lo discuto nemmeno.

Per la parte finanziaria si dice essere indispensabile ricorrere al giudice unico, non potendosi altrimenti ottenere i mezzi per migliorare le condizioni dei magistrati, senza la riduzione del personale. Ma io anzitutto domando: È vero che il personale sarà ridotto da quello che è attualmente?

Ma no, voi col giudice unico avete bisogno di moltiplicare questi pretori, perchè il lavoro è sempre uno, ed è sempre più complicato e sparso. Voi col disegno di legge in esame, ono-

revole ministro, vi date facoltà di stabilire per vari Comuni istruttori a piacere; potete pure stabilire quelle che ora si chiamano sezioni di pretura, i vice-pretori che si portano in questo o quell'altro luogo. E tutto questo importa minor numero di personale?

È dalla modificazione delle circoscrizioni giudiziarie che potreste ricavare la riduzione del numero dei magistrati. Non c'è adunque questa necessità di ricorrere al giudice unico per ottenerla. Qui siamo in discussione generale, e non è quindi il luogo adatto; ma nella discussione degli articoli dimostrerò che il computo che voi fate è sbagliato: che i 17 milioni non bastano e ce ne vorranno 25!!

Dimenticavo quella modificazione che si vorrebbe fare nel Pubblico Ministero, confondendolo quasi coi magistrati giudicanti. Ciò non arreca risparmio, arreca solo confusione, pericolo, e niente altro; produce strappo all'indole e all'origine dei due istituti. Come volete unire artificiosamente il Pubblico Ministero col magistrato giudicante? Il Pubblico Ministero, che deve preparare gli elementi dell'accusa, col magistrato che deve giudicare? Che cosa ne avverrà? Avverrà che finiranno per guastarsi e l'uno e l'altro istituto, perchè « uniti l'un l'altro non teme » come dice Dante.

Per tali missioni ne avverrà armeggio indescrivibile in un senso o in un altro. Il Pubblico Ministero non è magistrato nel vero senso della parola: è un funzionario.

Ma poi questa innovazione non è tanto grande da recare guarentigie serie alla magistratura. Volete lasciarla così come l'avete immaginata nel disegno? Mostrate come voi in certi casi potrete eccitare l'inerzia di questo magistrato, Pubblico Ministero; se questo magistrato, Pubblico Ministero, non agisce, sia per l'applicazione delle leggi, sia in ordine ai reati, avete voi un congegno da costringerlo ad agire, da trarlo da questa inerzia a fare il suo dovere? Ma allora se voi avrete questo mezzo, ricadrete nel medesimo principio che volete ora evitare: cioè nella dipendenza del Pubblico Ministero dal potere esecutivo.

Onorevoli colleghi, anche per ragioni mie personali, poichè non mi sento tanto bene in salute, io sono alla conclusione: e insisto perchè il disegno sia limitato soltanto al riordinamento della magistratura e delle circoscrizioni, e non mai alle giurisdizioni. Così cesserà tutto questo armeggio, tutto questo disgust

universale, questo timore per soppressioni di tribunali.

E non mi resta ora, per concludere, che rivolgermi all'onorevole Zanardelli, e dirgli: chi molto sa è indulgente; chi poco o nulla, è esclusivo ed intollerante: voi, onorevole Zanardelli, molto sapete, e quindi non potete che molto indulgere, molto tollerare, e non essere esclusivo. Concorderete le diverse idee e le diverse opinioni per metterle in armonia; e dall'armonia delle cose discordi ne verrà non il canto del cigno, siccome fu detto a proposito di questo disegno di legge, ma ne verrà uno dei canti della epopea giuridica della nuova Italia, della quale voi siete stato gran parte. E vi auguro vita lunga per questi canti novelli. (*Bravo! Bene! — Congratulazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzi Domenico.

Pozzi Domenico. Onorevoli colleghi: l'onorevole Piccolo-Cupani crede che il progetto in esame sia eccessivo e che, per meritare completa la sua approvazione, dovrebbe essere limitato. Io non penso altrettanto; anzi se qualche desiderio a me rimane, quello è che il disegno di legge promesso con l'articolo 26 per l'istituzione dell'ufficio dell'avvocato dei poveri ci fosse stato presentato insieme.

Parlare del disegno di legge per la riforma giudiziaria ora, dopo così numerose e sapienti orazioni, non è facile. E però m'impongo di non farmi a ripetere argomentazioni dette da altri, ma di limitarmi a qualche osservazione aggiuntiva, e a qualche confutazione di proposizioni sostenute da altri colleghi così in favore che contro il disegno in esame che io sinceramente approvo, pur dissentendo in qualche disposizione speciale. Io non so che cosa avverrà dei copiosi ordini del giorno che sono stati presentati, ciascuno dei quali, ad eccezione di quelli decisamente favorevoli senza motivazione, o con motivazione generica, e di quello dell'onorevole Pellegrini, decisamente contrario, accenna a questioni parziali; non so cioè se questi ordini del giorno saranno o non saranno messi in votazione. Confido però che intorno ad essi la votazione non avvenga, perchè toglierebbero l'opportunità e la possibilità, giusta l'articolo 89 del Regolamento, di trattare delle singole questioni a proposito della discussione e degli emendamenti agli articoli.

Tuttavia io dichiaro senz'altro che respingerei qualsivoglia ordine del giorno che interdicesse il passaggio alla seconda lettura, e specialmente mi dichiaro contrario a quello

del collega e personale amico carissimo Pellegrini, perchè vuole infrenare l'invadenza non solamente del potere esecutivo, ma anche del potere legislativo, (così è scritto in quell'ordine del giorno) il che davvero mi pare non accettabile.

Vengo dunque, onorevoli colleghi, rapidamente all'esame di taluna delle parti principali del progetto, con l'intendimento preciso di non ripetere le argomentazioni già dette, e di fare unicamente osservazioni poche in aggiunta a quelle già fatte e qualche confutazione. Incomincio a dire della istituzione del giudice unico. Dichiaro subito che sono pienamente favorevole alla istituzione del giudice unico in materia civile; non altrettanto in materia penale. Io, nello studio dell'ordinamento giudiziario proposto ora al nostro esame, ho fermato in modo speciale l'attenzione circa la legge organica dello ordinamento giudiziario della Repubblica Italiana, anno primo, 24 luglio 1802: di quella Repubblica successa alla Cisalpina dopo la reazione austro-russa, che si estendeva dall'Agogna al Rubicone, comprendendo 12 dipartimenti. Ebbene, in quel disegno di legge, o meglio in quella legge organica che fu votata dal Corpo legislativo creato colla Costituzione notissima votata nei Comizi di Lione sotto la ispirazione del Primo Console, si sanzionò il principio del giudice unico in materia civile. Nè occorrono dimostrazioni maggiori di quelle che furono dette in favore di questa istituzione: responsabilità più accentuata, garanzie di buon giudizio date ad un tempo con le norme di ammissione alla magistratura e confermate con i reclami ai magistrati superiori, tanto maggiori e rassicuranti col disegno di legge in esame, perchè questo, a simiglianza della Costituzione repubblicana del 1802, contiene anche l'istituto della revisione per il riesame del merito ad istruttoria chiusa.

Ma non altrettanto sono favorevole al giudice unico in materia penale. Tuttavia credo che, anche limitato il giudice unico alla materia civile, si abbia un notevole miglioramento nello intento e nello scopo altissimo del disegno di legge di diminuire il numero dei magistrati allo scopo di averli migliori, attraendo nel campo della magistratura forze giovani e vigorose, quali certamente si avranno, potendo far loro un trattamento più largo e decoroso. Ma in materia penale il giudice singolo non mi persuade, non mi rassicura abbastanza. Quando penso alla possibilità che esso ha di applicare fino a 30 anni di reclusione, onorevoli colleghi,

io mi sgomento; e mi sgomento anche perchè, seppure si potesse col criterio della procedura civile non cumulare e fare i processi distinti, e così andando a 10 anni di reclusione per ciascuno, la conseguenza è pur sempre assolutamente inammissibile. La collegialità nella materia penale nella quale la votazione segue immediata dopo la discussione, è vera ed effettiva; ed io penso che la collegialità si potrebbe col disegno di legge raggiungere, sia col sistema stabilito dall'articolo 13 per gli appelli penali, applicando lo stesso sistema alla prima istanza, sia in altro modo; quale, ad esempio, era stato stabilito nella legge organica di ordinamento giudiziario dell'anno 1802 nella quale si costituiva il collegio giudicante penale, e lo si costituiva col Pretore (che anche allora per la materia civile era competente per qualunque valore e per qualunque importanza di procedimento) con altri due che allora si chiamavano non vice pretori, ma forse perchè eravamo nel 1802 e si sentiva ancora l'eco del cannone di Marengo, si chiamavano, con rimembranza militare, luogotenenti.

Era dunque il pretore e con lui i due luogotenenti che costituivano il collegio per le discussioni penali delle materie gravi; perchè nelle materie minori fino a 15 giorni era competente il pretore solo, e nelle materie più gravi ancora il collegio del pretore e luogotenenti non dava che voto consultivo, ed era il tribunale d'appello che decideva in primo grado queste cause penali maggiori.

Onorevoli colleghi, veniamo ora alla questione circa la quale molti hanno intrattenuta la Camera: la questione relativa agli appelli civili. Io non dissimulo la grande simpatia per un magistrato d'appello, unico e solo per tutte le cause di secondo grado; che sia, cioè sempre uno stesso magistrato d'appello il quale giudichi in secondo grado tutte le cause, grosse e piccine. Tuttavia di qualche cosa mi preoccupa, Onorevoli colleghi; quando penso alle condizioni di viabilità e di distanze in certe provincie. Quando ricordiamo che da Bologna a Milano in tre ore di ferrovia si attraversano i territori di quattro corti d'appello coi rispettivi capoluoghi, io capisco che l'andare a quei capoluoghi d'appello deve essere bene scarso disagio per tutte quelle popolazioni. Ma non tutte le regioni del nostro paese godono di queste condizioni, e però in proposito io confido che alcuni temperamenti potranno essere presi per quelle regioni e per quelle località nelle quali non sia agevole l'accedere comodamente.

Tuttavia anche con questi temperamenti l'appello unico, la Corte d'appello cioè stabilita per tutte le sentenze del Pretore, rimane pur sempre che un altro temperamento bisognerebbe introdurre a beneficio della classe dei procuratori che sono applicati ad un Tribunale, i quali sarebbero messi nella condizione di non potere più patrocinare la causa davanti la Corte di Appello.

Questa condizione non è nuova. Si presentò e ne fu trattato, quando nel 1874 si votò la legge 8 giugno per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore; ed all'articolo 58 di quella legge si stabilì che i procuratori allora esercenti in Lombardia presso i Tribunali potessero continuare nel patrocinio davanti alle Corti d'appello regionali nelle cause da essi patrocinate avanti ai rispettivi Tribunali. Ora se questo stesso criterio potesse essere applicato a favore dei procuratori esercenti ora presso i Tribunali di Pretura, certo è che in quelle località nelle quali tanta facilità vi è di accedere al Magistrato d'appello, potrebbe forse questo temperamento essere sufficiente ed opportuno per non ledere interessi rispettabili, interessi che già nella relazione ministeriale sono riconosciuti e dichiarati meritevoli di tutto il rispetto, e dei quali parlò con tanta evidenza e competenza il collega Daneo.

Per gli appelli penali, a mio modo di vedere l'articolo 13 risolve equamente ed opportunamente ogni contestazione.

E dichiarando quindi in questa parte il mio consenso al progetto, insisto e ritorno ancora per un momento circa la non ammissibilità del giudice singolo in materia penale in primo grado. Il collega Fani nel suo splendido discorso, ed altri colleghi ancora hanno accennato, per approvare questa parte del disegno all'argomento di carattere statistico che i casi nei quali si abbia ad infliggere una pena che va sino ai dieci anni di reclusione per ciascun reato, sono casi rarissimi, una percentuale minima in confronto del numero totale. Ma, francamente, questo non è un argomento razionale; bisognerebbe dirlo a quel disgraziato il quale si trovasse così condannato, che si consoli della gravissima condanna pensando all'entene percentuale alla quale egli appartiene in confronto della grande massa dei delinquenti. Io già sono del parere di Massimo D'Azeglio che non perdonava Napoleone I, perchè nemmeno dieci Austerlitz valgono a compensare una violenza usata od un diritto di natura calpestato.

Onorevoli colleghi; altra questione che ha affaticato le menti di molti e che fu svolta da parecchi oratori, è quella che il progetto risolve relativamente al dilemma: cassazione o terza istanza? Disse l'onorevole Cimorelli che mentre nella dottrina e nella giurisprudenza si discuteva sempre del quesito cassazione o terza istanza, il disegno di legge ha trovato invece una soluzione nuova formulata così: cassazione e terza istanza. E pensava l'onorevole collega che questa istanza non si presenta, a suo modo di vedere, meritevole di approvazione.

Anche qui si disse dagli oppositori che il disegno di legge ha servito a certe esigenze di mera opportunità, e che le Corti di revisione furono stabilite soltanto per non urtare e non ledere interessi cospicui che si raccoglievano intorno alle Corti di Cassazione territoriali attuali.

Io credo che questa censura che si fa al progetto sia ingiustificata ed ingiustificabile; e io credo perchè, anzitutto, l'essere codesta soluzione una soluzione nuova, non è un argomento per dirla una soluzione non buona. E quando noi pensiamo ai limiti col disegno di legge imposti al giudizio di Cassazione ed agli appelli, alle attribuzioni, ed ai limiti del giudizio di revisione, noi dobbiamo dire che se la soluzione fosse anche sorprendente perchè impreveduta e nuova, sarebbe pur sempre una soluzione buona. Ma essa non è nemmeno nuova; è confortata da precedenti conformi e nostri. Nella Repubblica Italiana del 1802, era precisamente risolto in questi stessi modi il problema; ed in quell'epoca di distruzioni e riedificazioni brusche e violente non c'erano tanti riguardi nel costituire circoscrizioni nuove e nuove magistrature. Si risentiva l'influenza dei tempi, e con un tratto di penna si stabilivano le circoscrizioni, e le giurisdizioni, e le attribuzioni. Eppure anche allora in quei 12 dipartimenti furono costituite due Corti di revisione le quali sedevano, dice la legge, l'una in Milano per i paesi al *di quà* del Po (e si capisce che si parlava da Milano) l'altra per i paesi al *di là* del Po, a Bologna. Ed erano le Corti di revisione corrispondenti al magistrato di terza istanza che non escludeva l'esame ultimo della Corte di cassazione circa le questioni di puro diritto, appunto perchè c'era poi anche allora la Corte suprema di cassazione, la quale aveva la sua sede a Milano.

Dunque non solamente la censura di nuova e quasi bizzarra escogitazione non ha fondamento, ma nemmeno può essere un argomento

contrario, perchè, come brevemente dimostrerò, la istituzione è buona; ed il precedente storico accaduto nel nostro paese, precedente del quale nessuno ha mai avuto ragione di dolersi, non manca di costituirne notevole conforto. Non entro nella tesi della convenienza della istituzione di un magistrato il quale riveda in terzo esame le cause di merito: se n'è detto e scritto anche troppo; nè giova ripetere gli argomenti che fecero prevalere il sistema che il disegno di legge adotta. Soltanto debbo appoggiare *totis viribus* il disegno di legge in quanto non esige, per adire la Corte di revisione, che vi sia difformità nei due giudicati di merito di 1.^a istanza e di appello. In proposito io dissento e dal collega Fani e dal collega Sacchi. Il primo ha sostenuto che contro due conformi non dovesse essere ammesso il rimedio della revisione. Gli si è opposto già da parecchi colleghi che codesta ragione non è ammissibile dato il nostro sistema processuale per il quale, in secondo grado, si deducono anche nuove eccezioni e nuove prove. Ed allora il collega Sacchi ha creduto di evitare questo non superabile obietto proponendo che, a modificazione dell'articolo 492 del Codice di procedura civile, si stabilisse che, allorché il magistrato di appello ammette nuove prove, dovesse non mai ritenere la causa, ma sempre rimandarla al magistrato di primo grado. Ma evidentemente non è questa una soluzione sufficiente, imperocchè essa dipende dal non avere avvertita una condizione di cose ed una distinzione che s'impone. Non vi sono soltanto le prove che si deducono e che debbono essere ammesse con ordinanza o con sentenza; in una parola non vi sono soltanto le prove non precostituite, ma vi sono anche le prove precostituite, quali sono i *Documenti* di cui in appello si può fare produzione; la produzione dei documenti che si fa in appello e che porta il magistrato di appello a farne esame, senza aver bisogno di sentenziare prima se debba o non debba ammetterli, se debba o non debba esaminarli. Basterebbe questo vale a dire, la produzione di documenti, per cambiare di sana pianta la materia del contendere e ridurre la causa in secondo grado, in condizioni del tutto diverse da quelle del giudizio di primo grado, e di avere quindi la possibilità di sentenze, apparentemente conformi, ma rese invece in condizioni di fatto assolutamente diverse, per le quali sarebbe supremamente ingiusto escludere la revisione.

Ma c'è un'altra ragione che mi permetto

di aggiungere, e che non fu sino ad ora accennata, per quanto a me consta, in questa discussione, e questa è che avendo il disegno di legge saggiamente limitato il ricorso, ossia il mezzo di cassazione, alla violazione o falsa applicazione; della legge (art. 517, n. 3 del codice di procedura civile) ne viene che tutte le altre violazioni di leggi che potrebbe commettere il magistrato di appello (n. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 517 codice procedura civile) non sarebbero più suscettive di alcun rimedio; per esempio, la mancanza dei motivi l'extra-petita, l'ultra-petita, la mancata pronunzia, le disposizioni contraddittorie e tutti gli altri numeri dell'art. 517 del codice di procedura civile non troverebbero più alcun rimedio. La Cassazione non può occuparsene, perchè non sono comprese nel n. 3 dello stesso articolo 517, e nessun'altro rimedio vi sarebbe se la sentenza del magistrato di appello è, anche solo apparentemente, conforme a quella di primo grado, per poter portare la causa avanti alla Corte di revisione.

Onorevoli colleghi; si disse che anche le questioni di cui ai numeri 1, 2, 4 ecc. dello art. 517, cioè la mancanza dei motivi, l'extra e l'ultra-petita ecc., sono tutte questioni di diritto. Però se io non nego che ci entri anche il diritto, mi sembra evidente che le questioni stesse sono invece essenzialmente anche questioni di fatto. Come si può invero, indipendentemente dal fatto, avvertire la mancanza dei motivi? Ma bisogna avere sott'occhio la sentenza reclamata, vedere i sistemi defensionali proposti, vedere se furono o no dal magistrato preteriti; e come si può decidere sull'*extra od ultra petita* se non si ha riguardo alla specialità del caso, quale era cioè la cosa *petita* e se la sentenza andò all'infuori od al di là della *petita* stessa? Quindi è, onorevoli colleghi, che in questa materia a me sembra non essere possibile introdurre modificazioni al progetto in discussione, senza turbare non solamente quell'armonia che deve mantenersi in tutte le parti di un disegno di legge, ma anche senza venire alla vera e propria lesione degli interessi delle parti contendenti e della giustizia.

Certo un dubbio mi resta circa l'istituzione della revisione, ma piuttosto che su di essa, sulle conseguenze che essa può produrre. Io mi sono domandato: con l'istituto della Corte di revisione che cosa succede del rimedio straordinario della revocazione?

Fino a qual punto potrà dirsi assorbito il

rimedio della revocazione, dal terzo esame di parte della Corte di revisione? Fino a che punto invece anche contro le sentenze di revisione certi motivi di revocazione possono essere ammessi? Per questa parte il disegno di legge riserva il coordinamento dell'istituzione nuova con la legge vigente; certo sarà tema grave e meritevole di seria considerazione cotesto coordinamento tra l'istituto della Corte di revisione e l'istituto del rimedio straordinario di revocazione contro le sentenze di appello o inappellabili; ma per ora non è il caso di intrattenersene.

La Corte di revisione non si occupa delle materie penali; delle materie penali, delle sentenze dei magistrati del merito, e delle sentenze della Corte d'Assise, conosce la Corte suprema di Cassazione. Davanti alla Corte di cassazione anzitutto, e per il giudizio relativo si rileva l'opportunità del disegno di legge e però questo accentua il desiderio da me principio del mio discorso espresso; che l'articolo 26, col quale si promette l'istituto dell'avvocato dei poveri, trovi soluzione perchè attualmente (e mi ricordo di una interrogazione dell'onorevole Aguglia in materia attualmente è un'impresa seria, è un affare grave, quando non si può fare il deposito, giustificare la povertà del ricorrente. C'è una giurisprudenza così varia, e così difficile, che i patrocinatori ed i ricorrenti spesse volte, troppo spesso, si vedono i ricorsi dichiarati inammissibili. Quando ci sarà l'avvocato dei poveri, credo e spero che tutta questa sarà una difficoltà eliminata senz'altro; e che la Corte Suprema non sarà più obbligata ad occuparsi di esaminare ed interpretare i certificati dei sindaci e delle Agenzie delle imposte, perchè quando la causa è patrocinata dall'avvocato che assicura la difesa del povero, per ciò solo il ricorso sarà ammissibile, senza bisogno di altre indagini.

Ed a questo proposito io rispondo ad un'osservazione che è stata fatta da altri oratori e che effettivamente tocca ad un punto grave della nostra legislazione di procedura penale. Dico questo, perchè nel coordinamento se ne potrà tener conto. Noi siamo stupiti; (almeno i novellini, non coloro che non son più tardi ed io sono fra questi ultimi) del numero immenso dei ricorsi che sono riferiti alle udienze della Corte di Cassazione, e che a dozzine sono respinti perchè (a parte anche la questione della inammissibilità per mancanza di deposito o per mancata presentazione di relativi motivi perchè appoggiati a motivi generici, o per al

use, non possono essere presi in considerazione. Ebbene, dalla mia pratica personale, e dalle mie osservazioni e studi fatti in materia, mi pare di potere additare un rimedio a questo affollamento di ricorsi inammissibili e in serii che non conferisce nemmeno alla celerità delle udienze, nelle quali decine e decine di ricorsi sono spicciati in mezzo minuto. Voi osservate, come ho osservato io in una quantità di ricorsi, voi vedrete che quasi tutti i ricorsi sono proposti con domanda fatta nello stesso giorno della sentenza di condanna. E perchè? Per la ragione che il ricorso è fatto lì e lì, al momento del bruciore della pronunziata condanna; e specialmente perchè dovendosi fare la dichiarazione avanti al cancelliere della Corte di appello o del magistrato che connota, coloro che abitano fuori, anche in lontani paesi, dal distretto della sede giudiziaria non vogliono esporsi a dover tornare altra volta per fare la domanda di cassazione; per cui nel giorno stesso che sono venuti pel dibattimento hanno avuta la condanna, pur senza avere notizia dei motivi della sentenza, fanno la dichiarazione di ricorso. Ora non è vero che è altrettanto facile il non ricorrere, quanto rinunciare ad un ricorso fatto. Quando il ricorso è fatto, bene o male lo si coltiva; quando invece lasciassimo il termine per ricorrere (non di tredici giorni, perchè nei primi tre si fa la dichiarazione, e nei dieci successivi si fanno i motivi) ma lasciassimo, per amore di cifra rotonda, 15 giorni per ricorrere disponendo che si possa fare la dichiarazione non soltanto alla cancelleria del magistrato che pronunziò la condanna, ma anche alla cancelleria della pretura del domicilio dei correnti, voi vedreste che più d'un terzo dei ricorsi non sarebbero proposti; e ci si adagnerebbe tutti. Non è un'osservazione nuova questa mia; fu fatta da altri in altri paesi; io non ho fatto che riprodurla, con la speranza di quanto accade fra noi; e mi sono persuaso che l'osservazione merita considerazione, e che i rimedi suggeriti porterebbero a buoni risultati.

Io ho ancora una parola a dire circa la Corte di Cassazione civile. Io consento un pò nelle idee del collega Galluppi, dei progetti Vigliani e Taiani, dello Sclopis, perchè queste idee sono state tradotte nella legislazione sulla Cassazione delle provincie dell'Impero Germanico, e da quando erano semplicemente provincie della Prussia Renana: e cioè, che quando vi è il terzo esame, quando vi ha la Corte di

revisione, quando la Corte suprema statuisce nel limitato e tassativo caso della violazione della legge, di cui all'articolo 517, numero 3, si possa dubitare se sia proprio necessario il mantenere ancora l'istituzione del giudizio di rinvio, delle sezioni unite, del terzo rinvio, con la dichiarazione obbligatoria del punto di diritto deciso, giusta l'articolo 517 del codice di procedura civile. Onorevoli colleghi: non è semplicemente per il convincimento mio, che rappresenta una autorità troppo modesta: ma è perchè questa autorità è confortata da precedenti così cospicui, che io sottopongo a voi queste considerazioni. Vi pare proprio necessario che la Corte suprema, quando conosce di un punto di diritto, non possa affermare questo punto di diritto definitivamente? Si dice da quelli che io chiamerei i bigotti della cassazione, che la Corte di cassazione deve esercitare una giurisdizione puramente negativa. Ora confesso che, ridotti alla sola violazione della legge in mezzi di cassazione, io non so trovare differenza fra questo giudizio negativo anzichè affermativo. Suppongo un caso. Quando la Corte di revisione sentenza che un testamento è nullo, ad esempio, perchè è datato dopo la sottoscrizione, o datato incompletamente: e se la Corte di cassazione riprova questo giudizio, perchè pensa invece che debba ritenersi valido, la Cassazione non afferma in modo positivo la validità, ma si limita ad annullare la sentenza perchè ha dichiarata la nullità di quel testamento. Ma io domando: il dire che il magistrato di revisione ha giudicato male dichiarando nullo quel testamento ed il cassarne perciò la decisione, non è la stessa cosa che dire che il testamento è valido? Siamo noi, legali, che abbiamo soli il sensorio di queste bellezze, e di queste distinzioni! Perchè in quel senso comune che non si scompagna dal senso giuridico, allorquando non si tratta di diritto formale, il dire che l'osservanza od il difetto di determinate forme portano alla validità od alla nullità, ed il dirlo con formula affermativa o negativa, non varia la sostanza delle cose; e come la cassazione può, a sezioni unite, definire il punto di diritto ed imporlo al magistrato del merito, non capisco perchè e come quel che possono fare le sezioni unite, non possa farlo la sezione singola. E ciò tanto più se considero che già, in altra materia, la Corte suprema è giudice che non nega soltanto, ma che afferma.

In alcune questioni, quelle di competenza, la Corte suprema anzi è giudice anche del fatto.

E poi vi è un'altra considerazione che s'impone. Io approvo quello che è scritto nell'articolo 22 del disegno di legge, per cui le parti possono d'accordo portare direttamente in Cassazione anche le sentenze di prima o di seconda istanza, rinunciando d'accordo all'appello ed alla revisione. Ma io domando se in queste cause la Cassazione, resa la sua sentenza, deve rinviarle le Parti e la Causa, e a chi deve rinviarle. Se si è rinunciato all'appello ed alla revisione; se si è deferito alla Corte suprema il giudizio per accordo, e la Corte suprema è giudice del punto portato al suo giudizio dall'una e dall'altra parte, logicamente non deve essa rinviare ad altro magistrato inferiore il giudizio. Quale sarebbe l'autorità a cui rinviarlo? Lo rinverrà forse ad un magistrato di prima istanza, per ricominciare da capo?

Onorevoli colleghi, questa facoltà di deferire alla Corte suprema d'accordo fra le parti la decisione, senza passare per il giudizio d'appello e pel giudizio di revisione, pare a me una novità buona e meritevole di approvazione: ma ciò mi fa pensare ancora di più come sia inconciliabile codesto ricorso, dirò così, consensuale, con l'obbligo che si mantenesse alla Corte suprema di rinviare la causa ad altri magistrati di merito; nè io credo che in queste cause la Cassazione possa essere quasi scambiata in una specie di tribunale arbitrale. No; la Corte suprema non può cambiare le proprie attribuzioni e le proprie funzioni qualunque sia l'accordo delle parti; ed allora, in questo caso dell'articolo 22 del disegno di legge, la Corte di Cassazione evidentemente non deve poter rinviare le cause ad altro magistrato, perchè diversamente sarebbe qualche cosa di assurdo e peggio che le parti potessero accordarsi di deferire una causa alla Cassazione addirittura senza passare per l'appello o per la revisione, e che poi la Cassazione, quando pronunzia in qualsiasi modo, dovesse rimandarla ancora *ab initio*. A me pare veramente inammissibile che si abbia in certo modo a provocare e saggiare l'opinione della Corte suprema, però considerandola soggetta a controllo d'un'altro magistrato inferiore. Limitato al solo caso del numero 3 all'articolo 517 codice procedura civile il ricorso di Cassazione, il giudizio di questa dovrebbe essere definitivo sia che cassi, sia che rigetti.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, lo ripeto, merita la nostra approvazione. Le stesse osservazioni che mi sono permesso di fare provano che l'approvazione che io dò al di-

segno di legge, non è soltanto per la defezione grande al sommo giurista che lo ha meditato e proposto, ma per la bontà intrinseca che deve riconoscere, quantunque, come qua opera umana, a me sembri suscettibile di che perfezionamento.

Ma dove a me sembra che il disegno di legge non si presti alla possibilità di cen- è relativamente alle garanzie che esso dà società con le norme per la ammissione magistratura ed alle guarentigie che essa alla magistratura per la sua indipendenza.

Io debbo ricordare di non fare in queste dispute forensi, quantunque la materia mi presti, e non creda perciò che nella specie si applicarmi il detto di Royer Collard « *pl est avocat, moins on est senateur* ».

Ma nelle disposizioni in cui il disegno di legge in esame porta per la magistratura garanzie d'ammissione, le guarentigie di promovibilità e nei giudizi per l'ammissione per le promozioni, io credo che il progetto risponda ad un bisogno vero e sentito, e risponda bene. Io già ricordo che, quando parecchio tempo fui in Commissioni di lavoro all'Università, un mio vecchio professore di cui memoria venero ancora, e che era il presidente della Commissione, quando noi si discuteva sul dare classificazione di passaggio ad uno studente, egli diceva ridendo: eh! poveraccio un po', poveraccio; tanto, andrà presto.

Io credo, e spero, che il sistema del disegno di legge attuale ci premunisca da questa intesa pietà e che valga a darci quella magistratura degna del suo altissimo ufficio che dobbiamo desiderare e non sognare soltanto.

Ma anzitutto, dacchè ho udito da par loro oratori ricordare l'opportunità delle disposizioni del nostro ordinamento giudiziario le quali il magistrato non può assumere l'ufficio, io torno in questo incontro a dire quello che ebbi occasione di dichiarare anche una volta in quest'aula: che in questa parte del disegno di legge con alcune, non soltanto con le disposizioni, ma situazioni, fatte in talune locali magistrature. Il primo presidente della Cassazione di Torino è presidente dell'Opera Pia di Torino opera pia di grande importanza. Facendo il presidente di quella cospicua amministrazione esso deve perdere uno o due giorni alla settimana ed anche più; e non parlo delle responsabilità e delle convenienze. È ciò ammissibile. Il presidente del Tribunale di Vigevano, è presidente del collegio Saporiti. E ciò am-

e? Il pretore di Stradella è presidente di opera pia istituita colà. È da ammettersi questo? Mi ricordo che l'onorevole Guardasigilli, il compianto senatore Costa, quando ho fatto questa osservazione in occasione del mio discorso di grazia e giustizia, mi ha risposto che le disposizioni testamentarie di fondatori, che stabiliscono cariche ai magistrati *pro tempore*.

Ma le disposizioni testamentarie non possono cambiare gli ordinamenti giudiziari. Se io nel mio testamento ordino che il presidente del tribunale *A*, o della Corte di appello *B*, dovrà decidere come arbitro delle contestazioni che io in eredità ai miei nipoti, voi tutti dovrete dichiarare che la mia volontà non è imputabile ai magistrati. Ecco perchè in questa occasione non mi pare inutile ricordare anche questo che cioè le tavole di fondazione vogliono essere corrette e debbono cedere il passo ad una disposizione di legge, (quale la incompatibilità alla funzione di Magistrato con altri uffici) che è voluta dalla utilità generale.

Dopo ciò, onorevoli colleghi, mi dichiaro in modo il più assoluto favorevole al sistema di anzianità stabilito dal disegno di legge sulle promozioni, con la eccezione limitata del decimo dei promovibili per meriti eccezionali. Credo che così si serva precisamente alla giustizia ed a quella negazione di ogni privilegio, che veramente è nel cuore e nella mente di tutti, e che è condizione vera perchè la magistratura abbia a tenere alto il suo onore. Io credo che della legge dell'8 giugno 1867, la quale fu di provvido avviamento a buoni risultati, il disegno di legge presente il vero completamento utile nell'interesse della magistratura, che poi non è se non l'interesse della buona giustizia e del Paese.

La questione più grave ancora, almeno per noi, è la questione della inamovibilità: inamovibilità statutaria, migliorata della legge Siccardi del 1851, travisata dalle leggi del 1859 e del 1865. Il disegno di legge sanziona l'inamovibilità anche dalla sede. Non mi occupo delle condizioni specialissime ed individuali per le quali il tramutamento di sede può e deve essere fatto per l'interesse stesso del magistrato, come appunto è ammesso nel progetto sancisce. Ma, quanto all'inamovibilità anche dalla sede, io ricordo il lavoro di un illustre giurista, che è ricordato anche nella relazione ministeriale, comunemente non per il lavoro cui accenno, il Carcano, che scrisse, a proposito di un momento glorioso della vita politica nazionale, quando

il ministro Guardasigilli onorevole Pironti ebbe ad ordinare bruschi traslochi di magistrati da Milano e da Bergamo, traslochi fatti in seguito a sentenze pronunziate, che turbarono profondamente la coscienza delle popolazioni, e che fecero domandare a ciascuno di coloro che vedevano nella inamovibilità la guarentigia vera del potere giudiziario, se non fosse il caso di ritornare ai buoni tempi della legge Siccardi, e non permettere che l'arbitrio Ministeriale avesse a toccare ed estendersi a queste traslocazioni. Ed io mi ricordo, onorevoli ministri, del lavoro del Carcano, pregevolissimo in questa parte, che riferisce un episodio veramente caratteristico. Mi si consenta di accennarlo. Si disse contro i liberali, che essi predicano la libertà soltanto perchè la vogliono per sé stessi, e che questo porta ad una diversità di linguaggio secondo che si parli dal banco di deputato, o da quello ministeriale. Ebbene, il Carcano ricorda un episodio del 1867 che è interessantissimo per i nomi. Vi fu un'epoca di dolorose condizioni politiche della patria nostra: l'anno 1867, non dico altro. Vi fu una sentenza di un tribunale che non piaceva a molti, che anzi molti condannavano aspramente. Ebbene, si discusse alla Camera di quel giudicato e, dice il Carcano testualmente; « un deputato che non è degli ultimi e che aspira a diventare ministro, ha detto in piena Camera che voleva che quella sentenza fosse stampata ed attaccata al collo a quei giudici a titolo d'infamia ».

E quando il ministro tentò di difendere quella sentenza, da due parti della Camera gli furono fatte interruzioni, con intimazione di dire i nomi dei tre sottoscrittori della sentenza. Ebbene, per provarvi, è il Carcano che parla, che la inamovibilità anche dalla sede è una necessità per guarentire la libertà dei giudici per provarvi ciò, il Carcano dice: ma se quel deputato diventava ministro, secondo la sua coscienza avrebbe scaraventato quei tre giudici a Trapani, a Susa ed a Udine. E quegli stessi deputati che avevano insistito a domandare i nomi dei giudici così riprovati, in un'assemblea politica, avrebbero pure portato a questo risultato della traslocazione, per lo meno. Non dice il Carcano i nomi di quei deputati. Io sono andato a cercarli e li ho trovati nel verbale della seduta della Camera dei deputati del 16 dicembre 1867. Quello che voleva mettere la sentenza al collo dei giudici a titolo d'infamia era l'onorevole Francesco Crispi. Quelli che volevano sapere i nomi dei giudici erano l'onorevole Salaris e l'onorevole Pasquale Stanislao Mancini. Così sta scritto

nel resoconto ufficiale della Camera. Il che vuol dire che, quando il ministro come col presente disegno di legge accade, quando il ministro mette sè stesso nella condizione di non lasciare prevalere passioni politiche (per quanto nobilissime nel caso di sopra ricordato) in confronto della magistratura, il ministro ha reso un vero servizio alla libertà, ha tutelato veramente la magistratura e gliene va data lode, tanto più in quanto che facilmente, quando si ha il potere e si è di buona fede, si crede di usarne bene. Gli onorevoli Zanardelli e Cocco Ortù, imponendo al Ministro ed a sè stessi una limitazione di potere anche per il trasferimento di sede, in omaggio alla transitorietà delle funzioni del potere, per garantire la indipendenza del potere giudiziario, hanno servito alla causa della libertà vera e hanno bene applicata la disposizione statutaria sulla inamovibilità. In questa parte il disegno di legge segna un vero e liberalissimo progresso della nostra legislazione.

Una sola parola dirò ancora ed avrò finito, perchè, onorevoli colleghi, sono tanti giorni che ci intratteniamo su questo disegno di legge, *Deus nobis hæc otia fecit*, e quindi è un dovere di non abusare della benevola attenzione della Camera. Voglio dire qualche cosa della questione del pubblico ministero, nella quale ho qualche dissenso dal mio carissimo ed antico (è una disgrazia per tutti e due) amico, l'onorevole Lucchini. Il pubblico ministero, come è, nel disegno di legge, non è, come lo vorrebbero taluni, primo fra essi l'onorevole Lucchini, più ancora di quello che sia presentemente presso l'autorità giudiziaria investito di potere disciplinare, intermediario per le comunicazioni fra il governo e la magistratura, e sostenitore della accusa. Secondo l'onorevole Lucchini, la cui scuola altamente liberale non può essere messa in dubbio da nessuno, secondo l'onorevole Lucchini e parecchi altri con lui, il pubblico ministero dovrebbe essere anche più ridotto alle funzioni di dipendente del potere esecutivo. Secondo altri, è da preferirsi al riguardo quello che propone il disegno di legge. Dico subito: io me, e non per originalità di vedute, ma per adesione a studi di altri e ad istituzioni di altri paesi, sarei anche più radicale, e sopprimerei l'istituto del pubblico ministero. Non è un istituto necessario, e quello che non è necessario non è utile, e quello che non è utile è dannoso. Ma se il disegno di legge non sopprime l'istituto, però lo tempera e, secondo me, lo tempera bene. Il pubblico ministero, organo di comunicazione

tra il potere esecutivo e l'autorità giudiziaria, è necessario? O perchè con l'autorità giudiziaria il potere esecutivo, se ha rapporti, non può comunicare a mezzo del capo della magistratura stessa?

O perchè, se occorre avviare l'azione penale, deve essere il potere esecutivo, anzichè la polizia giudiziaria, o il cittadino, con la denuncia o con la querela, che vi apre l'adito? Ma se il pubblico ministero è organo del potere esecutivo (non parlo della dichiarazione stata fatta da taluni che il pubblico ministero rappresenti la legge; espressione impropria: la legge non si fa rappresentare, si fa obbedire. E quando il magistrato respinge le conclusioni del pubblico ministero forse che viola od offende in persona del suo rappresentante la legge?) e se il potere esecutivo ha commesso un arbitrio e vuole non essere processato per quest'opera illecita, oppure ordina al pubblico ministero qualche cosa che esorbita dalla legalità, il pubblico ministero organo del potere esecutivo, nel primo caso dovrà dunque omettere, e nel secondo avviare un'azione penale? azione penale contro chi? contro il proprio mandante e superiore?

Invece secondo taluno, ripeto, non parlo per esprimere originalità di concetto, ma per adesione a studi e ad istituzioni di altri paesi, se il pubblico ministero, come rappresentante dell'accusa, è semplicemente un magistrato il quale per turno adempie queste funzioni, dove si può trovare un pericolo per l'azione penale, la quale, appunto perchè è azione giudiziaria, è ben più ripugnante e meno propria ad un'azione di potere esecutivo, che non invece ad una emanazione della stessa magistratura giudicante? Proprio in termini identici, nell'altro lavoro pregevolissimo sul pubblico ministero, il Carcano appunto invoca ed augura che la funzione del pubblico ministero sia esercitata per turno da un magistrato appartenente al corpo giudicante.

Si dice: ma si troverà fuori di luogo un pubblico ministero eletto per turno, a scelta fra i magistrati e non avrà l'eloquenza da contrapporre all'eloquenza dei difensori. Ma certo, onorevoli colleghi, i corpi collegiali ed i procuratori generali non eleggeranno un balzubiente per le funzioni di pubblico ministero. E quanto alla necessità di una scuola oratoria, ricordo Orazio:

« *Cui lecta potenter erit res, nec facundia deseret hunc; nec facilis ordo.* »

Quando è buona la tesi, non è la forma

onde è rivestita che possa valere a farla trionfare.

Ora, onorevoli colleghi, io non posso che esclamare col Carcano: se il pubblico ministero deve sindacare la magistratura, ma chi esercita il sindacato sopra il pubblico ministero?

Una voce. Il ministro!

Un'altra voce. La Camera!

Pozzi Domenèo. Secondo quello che l'onorevole Lucchini propone, non saremo in questa condizione, e sta bene. Ma all'oggetto appunto di dispensare il Pubblico Ministero da questa condizione non ammissibile di censore della magistratura giudicante, onorevoli colleghi, il disegno di legge affida ad un pari l'esercizio di questa funzione, a preferenza di un ufficiale del potere esecutivo a me sembra che risponda meglio ai principii liberali che non il sistema autorevolmente propugnato dall'onorevole Lucchini, il quale però, si deve riconoscerlo, non è informato ad altro se non ad un diverso modo per riuscire allo stesso fine, al fine cioè che la magistratura giudicante sia sempre così in alto posta da non poter sottostare nè a pressioni, nè ordini, nè ad altra influenza qualsiasi.

Io potrei ricordare, onorevoli colleghi, autorità cospicue al riguardo, a cominciare dal lavoro del Senatore Musio: me ne astengo di proposito perchè, credo che il campo sia stato più che abbondantemente mietuto.

Quindi è che il disegno, il quale serve a questi nobilissimi intenti, a me pare meritevole della nostra approvazione, senza che abbia a ricordare quello che e con la legge vigente e con taluni disegni precedenti, si vorrebbe ottenere. Il mettere il Pubblico Ministero alle coste della magistratura perchè l'abbia a censurare, perchè l'abbia a sindacare, perchè l'abbia a spingere, perchè abbia in qualunque occasione ad eccitarne la giurisdizione, quasi che il Pubblico Ministero dovesse essere il sistema nervoso, (la figura non è mia, è del Meyer) e la magistratura un corpo inerte, il quale senza tutte queste spinte non si muove e non rende giustizia mi pare che sia un sistema che arrivi a deprimere la magistratura, presentandola e dipingendola come i Cardinali della Divina Commedia che

vogliono quinci e quindi chi rincalzi
 e chi li meni,
 e chi di dietro gli alzi.

Onorevoli colleghi, ho finito: io credo che la formula con la quale la massima parte

degli oratori hanno concluso per appoggiare il progetto, che la formula cioè dell'augurio che il medesimo abbia a diventare legge dello Stato, possa e debba essere tradotta in una forma anche più pratica. Dall'augurio io passo all'invito, all'invito di far sì che l'augurio si avveri; invito adunque i colleghi a deliberare il passaggio alla seconda lettura. (*Bravo. Benissimo. Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Raccuini.

Raccuini. Se il precedente oratore disse non essergli facile parlare a quest'ora, al punto in cui è giunta la discussione, io dirò che assai più difficile è a me che ho minore competenza ed ho nella discussione poca confidenza con l'ambiente parlamentare. Potrei tacere, forse lo dovrei, ma talune osservazioni risparmiare sin qui da coloro che precedentemente parlarono m'invitano a non rinunciare alla parola.

Sono osservazioni di piccola importanza apparentemente, che però non debbono, a mio modo di vedere, essere trascurate.

Io non sono pessimista come l'onorevole collega Piccolo Cupani, il quale in fondo ha trovato tutto cattivo in questo disegno di legge. Dirò la verità: quando ho sentito parlare ed ho letto nei giornali l'osservazione sul pensiero di questa grandiosa riforma, ho accolto la notizia con un po' di diffidenza. Dirò di più, per essere sincero; quando ho letto il disegno di legge, nell'animo mio si è come sviluppata improvvisamente una profonda avversione al progetto medesimo perchè pareva esso venisse a sconvolgere addirittura tutti i cardini del massimo istituto nazionale.

Assisteci alla discussione e questa man mano modificò il mio pensiero, non fino a decidermi, almeno fino a questo momento, a votare in favore, ma nel senso di ritenere che una riforma ormai s'imponeva, chè se questo bisogno non lo sentivo intero e completo prima che la discussione incominciasse, lo sento ora, quando da questa discussione si è così allargato il discredito verso la nostra magistratura.

Io pensavo che si sarebbe potuto, con gradualità ritocchi, aumentando il fondo del bilancio di grazia e giustizia e mettendo una giusta severità nella scelta, avere dei magistrati indipendenti, colti ed onesti. Ma una certa paura dell'ignoto e il bisogno di sapere quello che pensa il Ministero sulle principali lagnanze mosse contro questa legge, mi

trattengono ancora dal dichiararmi favorevole al disegno di legge. Ho paura sempre che il Ministero, il quale pure vorrebbe secondare certe tendenze, che pur riconosce che certi interessi meritano di essere rispettati, ad un certo punto non possa fare quello che vorrebbe, ed avete sentito già dall'acuto e dotto oratore che mi ha preceduto, dire che cosa avverrà di tutti gli ordini del giorno? Ma questi ordini del giorno finiranno in una grande ecatombe. Io dirò che questi ordini del giorno potranno essere più o meno accarezzati o disprezzati, ma certamente l'ordine del giorno sottoscritto da molti nostri colleghi e da me, relativo al rispetto delle sedi circondariali e al rispetto dell'intera circoscrizione di queste sedi, se non verrà accettato dal Governo, metterà me e gli altri colleghi firmatari nella condizione di non potere votare il disegno di legge, per quanto sia doloroso per noi, che abbiamo così viva simpatia e riverenza per gli onorevoli ministri proponenti.

A me non gradisce troppo l'idea del giudice unico, e m'impaurisce addirittura l'idea del giudice unico in materia penale. Ma quando si potesse per noi ottenere che la maggior parte delle sedi, che da questo progetto verrebbero ad essere offese, restasse così come era, con i diritti che aveva, certamente al progetto noi faremmo buon viso.

Ci si è detto: ma voi venite qui a parlare d'interessi locali: voi venite a fare la causa vostra, quasicché non fosse un dovere del deputato di vigilare anche sugli interessi del proprio collegio. Ma è naturale. Avrei voluto sentire io questi nostri colleghi che gridano così allo scandalo; avrei voluto sentirli se gli onorevoli ministri, invece di proporre il disegno di legge che hanno proposto, avessero ed era logico il farlo, possibile il concepirlo un pensiero di questo genere, avessero detto, per esempio, che restava il giudice unico con giurisdizione illimitata dappertutto, che i tribunali circondariali erano elevati a grado di tribunali d'appello, che le Corti d'appello erano soppresse e che al loro posto si istituivano le Corti di revisione in minor numero, oh! avrei voluto sentirli i nostri onorevoli colleghi che ci rimproverano di portar qui l'eco dei nostri bisogni locali, essi, che tirano l'acqua al loro molino e fanno bene; avrebbero allora gridato, come abbiamo cercato di far noi minacciati nei nostri interessi. (*Interruzioni*).

Sarebbe stato più logico, perchè allora davvero si poteva dire che la giustizia era alla

porta delle case dei contendenti. (*Interruzioni*) Non v'era ragione, dal momento che s'istituiscono Corti di revisione che debbano restare le Corti d'appello, le quali obbligano i cittadini a fare lunghi viaggi per cause di pochissimo valore. Allora le parti si sarebbero cambiate e quello che voi avete detto a noi, noi non avremo forse rimproverato a voi.

A parte gli interessi dei piccoli centri, io trovo che questo disegno di legge non è molto democratico anche per un'altra ragione: quella cioè degli stipendi e della loro sproporzione. Quelle duemila lire che sono stabilite per gli aggiunti giudiziari di fronte alle ventiquattromila stabilite per il procuratore generale e per il primo presidente, mi suggeriscono un'idea curiosa, l'idea che queste laute prebende pei posti più alti vengano a rappresentare in questo disegno di legge una specie di spesa improduttiva somigliante a quell'altra spesa improduttiva che abbiamo nella nostra burocrazia e che noi consideriamo più improduttiva di quello che non siano le spese per l'esercito. (*Commenti. Interruzioni*).

Guardate, onorevoli colleghi, noi vogliamo rinsanguare la magistratura per averla degna del nostro paese, rispondente agli scopi supremi della giustizia; ma quando ai nostri migliori giovani che escono dalle università ora che gli studi che sempre costarono tanto sacrificio di tempo e che ora costano anche tanto denaro noi non apprestiamo dopo esami rigorosi che un assegno di un paio di migliaia di lire, con la prospettiva di mandarli a casa se non riescono come desideriamo, certo non ammanniamo un piatto assai ben condito a questi giovani, e non raggiungiamo lo scopo che ci proponiamo. Io ho visto molti de' miei colleghi ed anche colleghi valorosi correre agli uffici di pubblica sicurezza, dare l'esame di delegato per avere qualche migliaio di lire appena laureati.

Orbene queste duemila lire che si danno agli aggiunti giudiziari su per giù corrispondono a quel tanto che vengono a prendere gli ultimi impiegati dello Stato, i delegati e gli ispettori di pubblica sicurezza. E poi io non ho parlato delle ventiquattromila lire perchè sia una cosa che assolutamente interessi me nel senso che il Governo dovrebbe modificare questa cifra: sono pochi quelli che percepiscono questa somma; ma ne ho parlato, perchè mi pare strano che un procuratore generale o un primo presidente debba avere lo stesso stipendio che ha un ministro. Non vi sarebbe che una differenza di un migliaio di lire. Ora

questo mi fa venire il pensiero che da qui a qualche tempo il ministro non trovi dignitoso che il suo stipendio sia eguale a quello del primo presidente o di un procuratore generale e ne chieda l'aumento. Potrebbe anche accadere, e sentii qualche voce già in quest'aula, accennare che quei magistrati che sono equiparati ai consiglieri di cassazione non abbiano ad accontentarsi più di quelle nove o dieci mila lire che presentemente percepiscono.

Vorrei dire ora una parola sull'istituto del conciliatore. Giustamente la relazione lamenta che il numero delle sentenze dei giudici conciliatori sia enormemente aumentato di fronte al numero dei verbali di conciliazione che si avevano in un tempo non molto lontano. La ragione precipua di questo aumento sta, secondo me, in questo che i cancellieri, i quali per la legge dell'8 agosto 1895, percepiscono i proventi di cancelleria cioè i diritti sulle copie, quei cancellieri, che sanno certo più del giudice al quale sono a fianco e, finiscono per dominarlo non lo eccitano più, come una volta facevano, ad interessarsi delle transazioni. Donde questo grande numero di sentenze. Ora se quella legge, che la relazione chiama incivile e pernicioso, se non ho male letto, se quella legge venisse modificata, un grande vantaggio se ne avrebbe non solo per gli uffici del giudice conciliatore ma anche per altri uffici e per altre ragioni che a suo tempo diremo.

Io vorrei restringere ancora di più la competenza dei conciliatori, che il progetto riduce alle sole cinquanta lire di valore, e vorrei ridurla ancora per ragioni di materia come per le azioni di risarcimento di danni, ecc., e per quelle nascenti dai contratti di trasporto e per altre insomma che non siano semplici azioni di pagamento. Viceversa vorrei estenderla magari per le azioni cambiarie che sono di natura assai semplice, onde il conciliatore potrebbe benissimo disbrigarle senza pericolo di errori. Ma ad ogni modo di questo argomento parleremo quando si inizierà l'esame degli articoli.

Sulla istituzione di un ufficio per l'avvocatura dei poveri faccio le più ampie riserve. Io non credo francamente, per quanto uno dei nostri colleghi, l'onorevole Riccardo Luzatto, chiamasse parassiti gli avvocati, ed era avvocato anche lui, non credo che gli avvocati abbiano mal corrisposto alla fiducia della legge rispetto all'ufficio della difesa dei poveri. Se può parlarsi di svogliatezza o di trascuranza non conviene ricercarne le cause

altro che nelle difficoltà burocratiche che sono venute addensandosi intorno a questo istituto. Per avere la copia di un atto o di un documento, per far notificare una citazione convien percorrere varie volte gli uffici delle R. Procure ed attendere il beneplacito dei cancellieri. Intanto il tempo passa e le parti si risentono, ed hanno ragione; ma questa non è colpa degli avvocati. Voler sottrarre ad essi questo ufficio espone, secondo me, la giustizia ad un altro pericolo di non lieve momento. Noi veniamo a costituire un ufficio difensivo nella casta stessa della magistratura.

È naturale che, per l'affiatamento che corre tra magistrati e magistrati, il giorno in cui una causa ha ottenuto il gratuito patrocinio ed ha già quindi a suo favore il parere della Commissione, quando essa viene sostenuta da colleghi dei magistrati, anche se la Commissione avesse eventualmente visto male e la causa non fosse sostenibile, è naturale, dico, che quel giorno sorge un pericolo grave per l'altra parte, quand'anche questa avesse dalla sua tutte le ragioni del mondo.

Ho voluto fare queste brevi osservazioni nella speranza che il Governo a suo tempo ne tenga conto. Ho detto già che a questo punto non poteva dire che avrei dato il mio voto favorevole alla legge: ma mi auguro di poterlo dar tale, come mi auguro che l'onorevole Zanardelli sia lungamente conservato al nostro Paese per condurre in porto non soltanto questa, ma anche altre più importanti leggi; sia conservato all'ammirazione dell'Assemblea nazionale e della Patria, ammirazione per la sua classica eloquenza, per l'altissimo ingegno suo e per la sua vasta dottrina. E poichè noi lo amiamo, oltre che per queste doti preclare, anche per i suoi scatti ed impeti giovanili, rivelatori della invidiabile gioventù dell'animo suo, gli diciamo: consenta egli in quello che modestamente gli abbiamo domandato, riconosca che abbiamo ragione di dolerci, ed il nostro voto non potrà certamente mancargli.

(*Bene Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mariotti.

Mariotti. Dopo ventisette discorsi che avete uditi sull'argomento della riforma giudiziaria, non posso chiedervi ragionevolmente, onorevoli colleghi, che la facoltà di dire brevemente le ragioni del mio voto, che sarà favorevole al disegno di legge in discussione.

Tutti pensano senza alcun dubbio, che la riforma in esame non debba essere considerata

soltanto dal punto di vista del miglioramento della condizione economica dei magistrati o del loro elevamento morale, non dissociabile mai dalle garantigie che valgano ad assicurarne la indipendenza. Questo è certamente uno dei più degni e alti scopi della riforma, e risponde ad una urgente necessità riconosciuta senza contrasto dalla pubblica opinione. Poichè veramente l'allontanare dal sacerdozio della giustizia i giovani di più eletto ingegno con la prospettiva di una condizione quasi oscura e disagiata, come è quella presente del maggior numero dei nostri giudici non conferisce autorità morale all'ordine, anche se l'ordine abbia saputo il più delle volte eroicamente superare dolorosi conflitti tra le necessità della vita e la religione del dovere.

Non può dunque non essere accolto con favore qualsiasi provvedimento inteso, non solo ad elevare la condizione morale del magistrato, ma a liberarne l'animo dalle preoccupazioni del vivere quotidiano, assicurandogli così una maggiore serenità di giudizio, e soprattutto rafforzando in lui la coscienza della dignità del suo ufficio. Ben vengano pure tutte le disposizioni che mirano a rompere anche gli ultimi vincoli di apparente dipendenza degli ordini giudiziari dagli altri poteri dello Stato, nonchè le cautele sapienti nelle ammissioni, perchè soltanto i migliori e i più degni vi si possano aprire la via! E a questo fine convien dirlo, soddisfa, quasi per universale consenso, il progetto ministeriale, anzi per quanto si attiene al miglioramento economico, vi si provvede forse con soverchia larghezza che lascia peritosi alcuni dei più rigidi custodi della finanza dello Stato.

Ma un altro scopo non meno degno deve proporsi il legislatore, quello di dare alla magistratura, che esso ha voluto giustamente più agiata, più intelligente e più autorevole, i mezzi idonei per amministrare rettamente la giustizia, trasformando ed ordinando le giurisdizioni in modo, che esse si conformino ai bisogni del tempo, alle condizioni di civiltà dei luoghi e al progressivo sviluppo degli istituti giuridici. Fu anche questo secondo scopo felicemente conseguito col progetto che il Governo ha presentato? In gran parte a me pare che si! Certamente non bisogna dimenticare le gravi difficoltà d'ordine finanziario, politico e giuridico che dovevansi superare; di certo alcune modificazioni appariranno necessarie lungo la via; ma in complesso la riforma appare ben concepita, organicamente proporzionata,

e per me segna un grande progresso di fronte alle condizioni presenti, progresso che sarà senza alcun dubbio seme di progressi futuri ed inevitabili.

Le obiezioni o censure che si sono sollevate sono principalmente di due specie. Da una parte, si combatte o si accetta a malincuore il disegno di legge, perchè si dice e si crede che esso offenda gli interessi locali; dall'altra, perchè introduce novità che si reputano pericolose o, se vogliamo forse esser più nel vero, perchè viene a turbare quel quieto ordine di cose al quale, pur non approvandolo, si sono andati a poco a poco abituando coloro che hanno partecipazione diretta o indiretta nell'amministrazione della giustizia.

Ma qualunque riforma è destinata a sollevare questo genere di obiezioni e di censure.

In quanto alla prima specie, dirò (ed altri lo hanno già detto con maggiore autorità prima di me, cominciando dall'onorevole Fani che lo ha eloquentemente dimostrato) la lamentata offesa degli interessi locali non esiste, (*Bravo!*) perchè non può essere considerata come un danno apprezzabile per un capoluogo di circondario (lo che equivale a dire generalmente, per un paese di una certa importanza) l'aver qualche giudice di meno nell'ambito delle proprie mura. (*Bene!*)

Il danno sarà tanto minore, onorevole Pala, se si troverà il mezzo, come diremo poi, di far decidere alle sedi del circondario, tanto gli appelli civili quanto gli appelli penali dalle sentenze dei pretori di mandamento.

Pala. La cosa cambia allora.

Mariotti. Ma infine, o grandi o piccoli che sieno i danni, che possono risentirne direttamente od indirettamente alcuni paesi, e, forse più che alcuni paesi, alcune determinate categorie di persone, penso che sia una buona volta giunta l'ora di considerare, se, proprio in Italia, qualsiasi tentativo di utile e civile riforma, debba correre pericolo di infrangersi contro l'ostacolo di interessi che, per quanto legittimi e sacri, debbono cedere il luogo ad altri interessi più alti, che si connettono alla vita intiera della nazione.

Or son pochi giorni, commemorandosi in questa Camera uno dei più eletti nostri parlamentari, fu dall'onorevole Grippo ascritto a suo grande onore, il saper far tacere la predilezione vivissima che egli nutriva per le sue provincie, di fronte agli alti doveri che gli derivavano dagli uffici sostenuti. E la Camera si associò con espansione calorosa a quella lode.

Ora io non dubito che cercheranno di meritarsela anche quei nostri colleghi, cui muove oggi pietosa cura per il nativo circondario; il quale poi, diciamolo subito, o avrà largo movimento di affari e poco o nulla perderà; o ne avrà pochi e dovrà necessariamente rassegnarsi ad una diminuzione di personale, che eviterà allo Stato una spesa inutile. Ma soprattutto spero che cercheranno di meritarsi quella lode, coloro che, non solo non vogliono che il proprio circondario perda, ma vogliono che esso guadagni, senza considerare come tutto ciò non sia opportuno, non sia ragionevole, a proposito di una legge che ha per uno dei principali suoi scopi, quello di diminuire, fino ai limiti del possibile, il numero dei magistrati per migliorarne la qualità. Queste parole (poichè non voglio essere frainteso) non significano che io non riconosca ragionevoli alcune, molte forse, delle pretese che si accampano, ma significano che quelle pretese si connettono ad un altro problema, al problema delle circoscrizioni, che non ha niente a vedere con questo, e non vuole essere con esso confuso, se non vogliamo impedire che la discussione, nella quale da due settimane ci stiamo esercitando, abbia qualche proficuo risultato pel nostro paese.

Venendo ora all'altro genere di obiezioni, quelle che riguardano l'ordinamento delle giurisdizioni, mi sia permesso di dire poche parole su alcuni dei punti che a me paiono più importanti. E comincio dall'ordine infimo dei magistrati: dai conciliatori; in favore dei quali, primi partirono in guerra l'onorevole Galluppi, e se non erro, l'onorevole Cerri, dicendo che le disposizioni del disegno di legge, che li riguardano, preludevano niente meno che all'abolizione dell'istituto. Pare a me invece, che i proponenti della riforma, ammoniti dall'esperienza della legge che elevava la competenza dei conciliatori fino a lire cento, mentre originariamente non era che di lire trenta, e soprattutto dalla difficoltà di far cadere le nomine su cittadini colti ed autorevoli, abbiano avuto il solo intendimento di restituire all'istituto la sua antica fisionomia, evitando il pericolo di affidare una troppo lata giurisdizione ad un magistrato eletto senza sufficienti guarentigie, ordinariamente poco versato nelle discipline giuridiche, facile ad essere circuito dai faccendieri che gli si affollano intorno, e, generalmente, il più delle volte, troppo debole per resistere all'influenza prevalente di quel funzionario municipale che gli siede ac-

canto, col titolo di cancelliere. Ed appunto per questo, per evitare gli effetti dannosi di queste influenze, il disegno di legge propone che sia concesso alle parti, ove sieno concordi, di adire il pretore, anche nelle cause inferiori alle lire cinquanta, sempre però rimanendo inalterate le spese del giudizio. Io, quindi, applaudo di gran cuore a questa parte della riforma; e credo che se ne trarranno buoni frutti.

Ed ora parliamo brevemente del giudice unico.

Sarebbe assurdo l'intrattenersi lungamente sui pregi e sui difetti di questa nuova istituzione. Ben diceva l'onorevole Fani, che, in Italia, la questione è già risolta, dal momento che il maggior numero delle cause, così civili, come penali, è, anche adesso, affidato al giudice unico, cioè al pretore di mandamento; e dal momento che il numero degli appelli e delle riforme delle loro sentenze è talmente modesto, che dimostra che i pretori in genere giudicano bene. Si obietta che, per la gravità maggiore delle cause affidate al pretore di circondario, si sente in esse il bisogno della garanzia della collegialità. Ma, invero, nelle materie civili, (e fu notato anche questo), il pretore di mandamento può trovarsi di fronte a questioni giuridiche d'una straordinaria importanza: in quanto la natura dei rapporti giuridici non è determinata dal valore. D'altra parte, la collegialità assicurata nei due gradi successivi di appello e di revisione, toglie qualunque pericolo ed associa mirabilmente i due sistemi, spingendo i magistrati che trovansi nei primi gradi della carriera, ad applicarsi con maggiore zelo allo studio delle discipline giuridiche ed all'esercizio delle loro attribuzioni col pungolo della responsabilità che incombe su di essi, e che non possono dividere con i colleghi del collegio.

Per le cause penali, non lo nego, l'obiezione appare più grave: non già perchè il numero dei giudicanti nei giudizi penali possa, come ritiene qualcuno, esercitare una specie di fascino sul pubblico che si affolla nelle aule dei tribunali; perchè io (che pure ritengo doversi dare importanza grandissima alle esteriori apparenze della funzione giudiziaria e che provo sdegno quando la vedo compiuta con un'assoluta trascuranza delle forme, perfino in aule indecenti, che non possono certo ispirare nè raccoglimento nè rispetto) non ritengo davvero, che tutto il prestigio della giustizia debba sparire pel solo fatto che sieda al banco invece di tre un giudice solo.

La gravità piuttosto delle condanne che egli può pronunziare giustifica i dubbi che si sollevano, pensando che un errore del suo intelletto, a prescindere da qualunque altra causa men che onesta di ingiusta sentenza, può decidere dell'onore di un uomo e lungamente privarlo della sua libertà.

Ma, senza dire che spesso anche oggi nelle cause minori la libertà e l'onore dei cittadini sono in mano del giudice unico, io credo che a questo pericolo possa rimediarsi con opportune cautele da introdursi nei giudizi d'appello ove oggi dipende solo dalla volontà della Corte, o del tribunale rispettivamente, il riaprire il dibattimento, e così far luogo a nuovi mezzi istruttori, ma per l'avvenire potrebbe esser data facoltà all'imputato di recare nuovi testimoni per farli udire su circostanze nuove, delle quali non si fosse potuta raccogliere o tentare la prova nel primo giudizio. E ciò non sarebbe la rinnovazione costante e normale del dibattimento che invoca l'onorevole Mazza, e che nel maggior numero dei casi importerebbe un inutile dispendio ed un inutile prolungamento dei giudizi, ma assicurerebbe ugualmente un esame completo delle ragioni della difesa anche in grado di appello. Tutto questo ove non si voglia, per i reati che traggono seco maggior gravità di pena, restituirne la giurisdizione ai giudici popolari, calunniati molte volte per errori non imputabili ad essi, ma piuttosto a quelli che hanno per legge l'ufficio, che troppo di sovente dimenticano, di dirigerne l'azione con serenità e con imparzialità.

Ed ove nemmeno piaccia di allargare la giurisdizione dei giudici popolari, si potrebbe delegarla a quel collegio di pretori, che deve periodicamente raccogliersi nelle sedi del circondario per giudicare degli appelli dalle sentenze dei pretori mandamentali. Io certo preferirei questo secondo metodo alla istituzione proposta degli scabini, perchè lo scabinato, a prescindere da altri riflessi, sarebbe dai più considerato, data l'indole delle nostre popolazioni, come un ufficio incomodo e pesante, al quale con ogni mezzo i più idonei cercherebbero di sottrarsi.

Ma poichè siamo a parlare di temperamenti che possono immaginarsi per circondare di maggiori guarentigie la istituzione del giudice unico, non tacerò quello, che fu già accennato dal collega Sinibaldi, che tenderebbe ad assicurare nelle cause civili, che sono oggi di competenza dei tribunali, la maggiore maturità della decisione del pretore; alludo ad un isti-

tuto vecchio, che forse per la maggior parte dei colleghi è cosa nuova, all'istituto *dell'opinamento*, che fu introdotto nelle provincie romane in virtù del Regolamento legislativo del 1834 e vi fece ottima prova.

Il magistrato, prima di pronunziare la sentenza, rendeva un opinamento sulle principali questioni discusse, al quale opinamento le parti avevano diritto di replicare, per modo che la decisione definitiva era sempre il risultato necessario di un esame completo e severo della causa, e non rade volte il magistrato, dalla forza delle allegare ragioni era costretto a modificare l'opinione sua. Applicato al giudice unico per le cause maggiori, questo sistema potrebbe offrire non spregevoli garanzie per i litiganti.

Ad ogni modo io penso, che, anche senza questi od altri somiglianti temperamenti il giudice unico, nelle materie ora riservate ai tribunali di circondario, non farà cattiva prova, specialmente avuto riguardo alla speranza, che tutti abbiamo, che per la epurazione oculata da compiersi, e per le nuove ammissioni da farsi con non minore prudenza, il personale della nostra magistratura, in virtù dei nuovi ordinamenti, migliorerà per ingegno e dottrina. Non avremo forse nei giudizi di prima istanza, come desidera l'onorevole Lucchini, il giudice unico all'inglese, grave d'anni, e circondato da grande considerazione per la diuturna austerità della vita, ma avremo giovani, ugualmente probi, che dalla freschezza dell'età sapranno attingere genialità di ispirazioni e, nutriti di forti studi, sapranno con pari intelletto e con pari fermezza amministrare la giustizia.

Ma perchè, si obietta, se i pretori sono tutti uguali in grado, ad una parte di essi deve essere dimezzata la competenza? La relazione ministeriale risponde a questa obiezione, ed accenna alla difficoltà di avere in luoghi alpini lontani da centri popolosi ed intellettuali, opportunità di studi per il pretore, ed alla quasi impossibilità di vederlo circondato da una curia agguerrita e diligente. Senza togliere valore a queste ragioni io credo, che il meglio forse sarebbe stato di lasciarsi guidare esclusivamente dalle conseguenze logiche del principio stabilito. Ed allora si sarebbero avuti i giudici mandamentali di prima istanza a competenza illimitata, tribunali provinciali di appello e Corti di revisione. E così davvero il giudice sarebbe stato alla portata di tutti per ogni causa, e l'ordinamento sarebbe apparso meglio proporzionato nel suo insieme. Ma intanto principal-

mente il desiderio di turbare nel minor modo possibile gli interessi locali, quei benedetti interessi locali, dei quali abbiamo parlato, ha certamente consigliato l'istituzione del pretore di circondario e la conservazione delle Corti distrettuali. E se la cosa giova a portare in porto la riforma, tanto meglio!

Fra le censure mosse al progetto segue quella per l'avocazione degli appelli civili dalle sentenze dei pretori mandamentali alla Corte del distretto. E la censura è, diciamolo pure, appoggiata a buone ragioni, non per il fatto degli interessi economici dei circondari che siano offesi, o della diminuzione di qualche causa a danno di alcune curie locali, ma per il non dubbio maggior dispendio dei litiganti, che d'ordinario non appartengono alle classi più agiate della cittadinanza. Ebbene io qui rievocherò un'altra legge antica, una legge di Leone XII, che col motu proprio del 5 ottobre 1824 aveva ordinato la giustizia civile presso a poco come ora noi ci proponiamo di fare. E di vero, con l'art. 25 aveva abolito tutti i tribunali collegiali di prima istanza, surrogando ad essi in ogni capoluogo un giudice singolare, con lo stesso nome che ora noi adottiamo: col nome di *pretore*. Questo pretore di circondario o di capoluogo aveva la giurisdizione da 300 scudi fino a somma indeterminata; tutte le altre cause fino a 300 scudi, e vedete che anche la competenza per valore è uguale nei due sistemi, tutte le cause inferiori a 300 scudi erano lasciate ai giudici residenti nei diversi comuni, coi diversi nomi di governatori, luogotenenti od assessori. E l'appello dalle sentenze di questi era portato al pretore del capoluogo. Forse questo sistema non sarebbe compatibile col progetto presentato, perchè per altre ragioni nel disegno di legge si stabilisce che il pretore di circondario abbia intiera la competenza, comprendendo in sé anche quella del pretore di mandamento; ma potrebbe studiarsi dal Governo e dalla Commissione che sarà nominata, se non convenga mantenere distinta anche nei capiluogo di circondario la competenza per valore, ed affidare la cognizione degli appelli mandamentali a quel pretore che succede ai tribunali attuali, restando sempre assicurato il beneficio della collegialità anche a queste cause minori col terzo grado della revisione. Ma se questo non si ritenga possibile, non vedrei quali difficoltà si incontrerebbero, d'ordine giuridico od economico, nel demandare gli appelli civili a quello stesso collegio di pretori che è istituito

per gli appelli penali; collegio che a me non ispira la diffidenza espressa da qualcuno, ponendo il principio, senza dimostrarlo, che l'appello deferito a giudici di ugual grado si ridurrebbe, nel maggior numero dei casi, ad una compiacente conferma per una specie di cameratismo di cattiva lega; mentre, invece, l'esperienza ammonisce, che i più rigidi ed i più diligenti censori trovansi d'ordinario fra gli uguali.

Dovrei ora occuparmi della questione intorno all'ordinamento che si propone per le funzioni del Pubblico Ministero; ma forse è stata questa la parte, intorno alla quale si è agitata più vivamente la disputa: onde, se non è facile portare nelle altre questioni un contributo di nuove idee, intorno a questa lo giudico assolutamente impossibile. Dovendo quindi limitarmi ad esprimere, qualunque possa esserne il valore, l'opinione mia sull'argomento, dirò che io non so vedere quali pericoli si corrano nello sciogliere i vincoli di dipendenza che oggi legano al potere esecutivo i rappresentanti del Pubblico Ministero. Vedo invece il danno, come scriveva l'illustre Mirabelli in una dotta relazione del 1880 sulla amministrazione della giustizia in Napoli, che reca il frequente rimprovero rivolto, magari a torto, al Governo per l'inframmettenza sua nell'azione del Pubblico Ministero: vedo il grave danno che reca il dualismo, che tanto spesso si deplora fra la magistratura inquirente e quella giudicante.

Un dotto magistrato, che è decoro della nostra assemblea, diceva che quelle del pubblico ministero non sono funzioni giudiziarie; che esso non può essere come il magistrato giudicante, esclusivo e rigido esecutore della legge; che deve obbedire ai criteri di opportunità; che il paragonarlo al magistrato giudicante crea una disuguaglianza fra la rappresentanza dell'accusa e quella della difesa. Credo di avere fedelmente riassunti i concetti svolti nell'eloquente discorso.

Ora, io non voglio negare valore a queste considerazioni, se non altro per l'autorità indiscutibile di chi le ha recate innanzi, ma non posso associarmi, perchè non mi sembra si possa nemmeno lontanamente dubitare, che il promuovere nell'interesse sociale una accusa, il condurla innanzi, ed il concludere per l'applicazione della pena contro il presunto colpevole, siano funzioni essenzialmente giudiziarie, e che chi le esercita debba essere assolutamente libero di seguire la voce della

propria coscienza, inquirere e sostenere l'accusa, come di abbandonarla, secondo quello che egli crede, conforme, non già all'opportunità politica, ma alla legge. L'uguaglianza che voi desiderate fra le parti in giudizio, deve essere interpretata nel senso, che chi accusa non abbia diritti maggiori di chi difende nel cercare, ordinare e disporre le prove, nell'espone e svolgere gli elementi di convinzione rispettivamente utili alle tesi in contraddittorio sostenute; ma qualunque sistema andiate escogitando, il pubblico ministero non cesserà mai dall'essere il rappresentante dell'interesse sociale, come il difensore è il rappresentante dell'interesse privato....

Voci a sinistra. E allora?

Mariotti. E se il prestigio del primo si accrescerà, perchè libero da qualunque soggezione, esso porterà nell'esercizio del suo ufficio la religione del magistrato, sarà tanto di guadagnato per la pace pubblica, per la pubblica moralità e per la giustizia.

Una voce. Anche il difensore!

Mariotti. Un altro eloquente collega, l'onorevole Alessio, preoccupandosi del trionfo delle sue opinioni liberali, dava al Governo un consiglio insidioso, invitandolo a pensar bene prima di disarmarsi di un mezzo, che la legge pone in sua mano per spingere i passi di una magistratura regionale e tardigrada nelle vie della libertà e del progresso!!

Tutto ciò sarà bello, ma quel collega egregio non pensava che, cambiando gli uomini al potere, quello stesso mezzo potrebbe, per giovarni dei suoi concetti e delle sue parole, diventare domani strumento di reazione e di oscurantismo.

Una voce a sinistra. C'è il magistrato!

Mariotti. E in ciò sta appunto la prova della bontà della proposta ministeriale, che allontana il pericolo di inquinare con la passione politica il tempio della giustizia, ed escludendo il parallelismo delle carriere, e rendendole, col fonderle insieme, ugualmente indipendenti, offre un mezzo, secondo il pensiero già espresso dal Mirabelli, di rinnovare gli ordini, rinvigorendoli.

In quanto alle Corti di revisione si è detto (e l'onorevole Pozzi ha già risposto da pari suo a questa obiezione) che esse sono state introdotte per sostituire le Cassazioni regionali, attualmente esistenti, subordinando quindi la ragione di essere del nuovo istituto agli interessi materiali e morali di alcune grandi città.

Che questo concetto possa avere influito nella distribuzione ed assegnazione alle diverse sedi di codeste Corti, lo crederà certamente ognuno. Ma la terza istanza, o Corte di revisione, era necessaria da un lato, volendosi integrare i giudizi di merito, specialmente per il fatto, che il maggior numero delle cause importanti in grado d'appello, assumendo diverso carattere per le nuove prove ed i nuovi mezzi istruttori sperimentati, in molti casi la parte soccombente poteva considerarsi come privata del beneficio del secondo grado; dall'altro lato, si ravvisava utile per restituire alla Suprema Corte di Cassazione il suo vero carattere.

Ecco, a parer mio, la ragione giustificativa del nuovo istituto che, del resto, la maggior parte degli oratori precedenti ha largamente approvato.

Al fastidio dell'ordine giudiziario, si erge ancora, per la riforma proposta, l'istituto della Cassazione; ma non è più il collegio che molte volte, appunto per il difetto di una terza istanza, e pei numerosi casi che permettono di adirla, è tratta, sia pure in forma simulata, a riesaminare il fatto e a farne diverso apprezzamento. Custode della legge, nel vero senso, essa si limita, con l'autorità dei suoi responsi, ad esplicitare la parola del legislatore, secondo lo svolgersi del pensiero giuridico.

Certo coll'introdurre una nuova giurisprudenza che sarà necessariamente seguita da tutte le corti di merito, la Cassazione può a poco a poco, quasi insensibilmente giungere a modificare la legge, quale almeno *ab initio* fu intesa, per conformarla alle esigenze della civiltà progrediente; ma in ciò è forse la sua virtù principale, virtù operativa che prepara nuova materia al legislatore di domani. L'onorevole Fiamberti ed altri con lui avrebbero desiderato che la Cassazione fosse abilitata ad applicare il diritto al fatto, senza rinviare la causa ad altra corte di merito. Senonchè è sembrato a molti che codesto metodo snaturerebbe l'istituzione che vuol essere contenuta nelle serene sfere del diritto. Ed io non ripeterò qui ciò che si legge nel capo VI della relazione ministeriale, perchè non saprei certo dirlo con parole più chiare e più efficaci.

Si è criticata pure da qualcuno dei precedenti oratori la facoltà concessa alle parti di rinunciare d'accordo al beneficio dell'appello e della revisione per portare alla Cassazione una pura quistione di diritto dalla quale dipenda la decisione della causa. Certo l'ac-

cordo non sarà nè frequente nè facile; ma ad ogni modo non devesi precludergli la via in ossequio al principio dell'economia dei giudizi e per rispetto alla libertà dei litiganti.

In quanto alla composizione della Corte, uno dei più autorevoli nostri colleghi ha proposto un complesso metodo di presentazione di liste di candidati, per parte di tre collegi costituiti dagli avvocati, dai professori di diritto (che d'ordinario sono anch'essi avvocati esercitanti) e dai magistrati. Ora io francamente dichiaro che le garanzie contenute nel progetto di legge mi sembrano sufficienti; e, sarò forse in errore, ma non mi pare desiderabile portare un principio di dibattiti e di lotte elettorali nelle aule tranquille della giustizia. Nè penso che dare all'ordine degli avvocati una parte così importante nella scelta del supremo magistrato giovi a mantenere di fronte all'ordine stesso l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura giudicante.

E giunto alla fine del mio discorso, mi sia concesso di aggiungere una sola parola sull'articolo 26 della legge, che introduce, a mio giudizio, una felice innovazione, lodata ed illustrata già con opportune considerazioni anche dal collega Gallini nel suo discorso. Alludo alla istituzione dell'avvocatura dei poveri. Io avrei desiderato che in questo stesso disegno di legge se ne fossero designate le linee; ma ad ogni modo è già, ripeto, per me un grande titolo di lode l'aver affermato la necessità di provvedere. Contro il concetto del nuovo istituto, che ha nel nostro paese tradizioni non ingloriose, specialmente nel Piemonte e nell'ex Stato romano, furono sollevate obiezioni e censure da molte Curie. Io penso che esse non siano nel vero quando affermano che il regime presente abbia dato buoni frutti. Eccezioni lodevoli ve ne possono essere e ve ne sono, ma in genere la difesa dei poveri oggi non è assicurata con quelle garanzie che le sono necessarie perchè risponda al suo alto significato morale. Sono troppe le cause civili che si trascinano per anni; sono troppe le cause penali nelle quali l'imputato vede all'udienza per la prima volta il difensore che non ha letto una riga del processo, e non ha provveduto in veruna forma ai necessari mezzi di difesa. Tutto ciò deve cessare, ed io non credo di esagerare affermando che l'ordinamento della difesa dei poveri dovrebbe avere il primo posto in quella legislazione sociale con la quale si vogliono integrate dallo Stato in uno

scopo di universale benessere, le deboli forze individuali. Ma d'altra parte occorrerà provvedere, non solo alla costituzione di un ufficio dei poveri, nel quale possano esercitarsi i tirocinanti che vogliono percorrere i supremi gradi delle magistrature; sarà necessario riformare ancora la legge del gratuito patrocinio per evitare specialmente, che con deliberazioni troppo sommarie del merito dell'azione, si presti involontariamente un facile mezzo di esercitare la loro industria ai ricattatori di professione, che pur non avendo per sé nemmeno la più lontana presunzione del buon diritto, riescono, sorprendendo la buona fede delle commissioni, a strappare un beneficio, che li autorizza a vessare e tormentare i galantuomini. Ma di ciò sarà luogo a parlare quando la legge promessa verrà dinanzi a noi.

Onorevoli colleghi, io ho detto le ragioni per le quali il mio voto sarà favorevole a questa legge, pur confortato dalla speranza che dalla seconda lettura essa possa uscire emendata, per avvicinarsi, entro i limiti dalla possibilità, a quella perfezione che purtroppo nelle cose umane non è possibile di conseguire mai pienamente. Lasciatemi esprimere l'augurio che a questa legge non tocchi la sorte che fu riservata ad altri progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario. Nessuna materia più nobile di questa, nessuna più urgente nelle condizioni presenti del nostro Paese, nel quale, non conviene dissimularselo, e sarebbe inutile ricercarne le molteplici ragioni, lo scetticismo che ha distrutte o indebolite altre credenze ed altre idealità, ha cominciato pur troppo a distruggere anche la fede nei magistrati. A questa cattiva e pericolosa tendenza dell'opinione popolare, oppone un ostacolo la riforma presentata dal Governo, che dev'essere aiutato da tutti in un'opera così alta e così benefica. Ed io quantunque avversario leale, in altri campi, del Ministero, sono lieto di potergli portare il mio modesto contributo, dando il suffragio favorevole ad una legge, che per le introdotte discipline, per le nuove guarentigie delle quali circonda l'ordine giudiziario, ne accresce lo splendore e l'autorità, quello splendore e quella autorità che ai magistrati non possono, non debbono mancare, nella terra che fu maestra di diritto al mondo. (*Bene! Bravo! Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Svolgimento di una interrogazione dell'onorevole Todeschini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Morin, ministro della mariniera. Poiché è presente l'onorevole Todeschini, desidero rispondere alla sua interrogazione sopra una certa operazione cambiaria fattasi a Taranto.

Presidente. L'onorevole ministro della marina chiede, se la Camera lo consente, (*si, si*) di rispondere alla seguente interrogazione dell'onorevole Todeschini al ministro della marina, « per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere, circa una equivoca operazione cambiaria fattasi a Taranto in occasione dell'ultima lotta politica in quella città, operazione cambiaria nella quale, come risulta da un pubblico documento, gli interessati si valsero del nome del ministro della marina ».

L'onorevole ministro della marina ha facoltà di parlare.

Morin, ministro della mariniera. Soddisfo subito alla curiosità dell'onorevole Todeschini. Non ho intenzione di prendere alcun provvedimento, riguardo al fatto citato nella sua interrogazione, perchè non ho l'abitudine di curarmi delle fandonie che si possono divulgare sul mio conto e dell'abuso che si può fare del mio nome. (*Benissimo!*) Posso essere un pessimo ministro, ma una delle qualità che si richiedono a quest'ufficio, la ho certamente, ed è quella di possedere un temperamento che assolutamente non si commuove per questo genere di cose.

Il fatto a cui allude l'onorevole Todeschini è probabilmente quello che venne pubblicato in un giornale di Taranto, secondo il quale alcuni firmatari di parecchie cambiali, emesse nell'estate scorsa in occasione della lotta elettorale che ebbe luogo in quella città, le lasciarono andare in protesto, e, quale scusa del mancato pagamento, dichiararono ingenuamente che credevano che quelle cambiali le avrebbe pagate il ministro Morin, (*Viva ilarità*), basandosi in parte sopra la pretesa assicurazione di una persona che nel giornale era nominata.

Io ho avuto occasione, questa mattina, di vedere la persona indicata, la quale protestò che mai aveva dato questa curiosa assicurazione, e manifestò anzi il proposito di smentire immediatamente le parole che gli erano state attribuite. Non ho nessuna ragione di dubitare di lui; ma che egli abbia detto o non abbia detto ciò che gli si attribuisce, che lo smen-

tisca o non lo smentisca, di una cosa solo sono sicurissimo, cioè che nessuno potrà mai trovar nulla, assolutamente nulla che possa intaccare la rigida integrità del mio carattere. D'altro non mi curo. (*Vivissime approvazioni.*)

Santini. Poteva anche fare a meno di rispondere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Todeschini per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta ricevuta.

Todeschini. Francamente io mi aspettava dall'onorevole ministro una diversa risposta. (*Oh! oh!*)

Poiché il ministro ha accennato al giornale da cui io ho attinto le notizie per formulare l'interrogazione che sono per svolgere, io mi attendeva che egli, non dico mi ringraziasse dell'interrogazione presentata, (*Commenti*) ma per lo meno non trovasse discaro che io la avessi presentata.

Santini. Non ne ha bisogno.

Todeschini. Quanto all'integrità del carattere del ministro, non certo dalla mia interrogazione risulta il più lontano sospetto che io l'abbia messo in dubbio, in ispecie dalle ultime parole dove è detto che gli interessati si valsero del nome del ministro della marina. Ora il giornale che ho qui innanzi non è uno dei nostri consueti giornaletti, non è un giornale sovversivo; è il giornale in cui l'egregio nuovo nostro collega, onorevole Di Palma, ringrazia gli elettori del collegio di Taranto. Sono precisamente i sostenitori nella lotta del collega Di Palma che ad una colonna e mezza dopo il ringraziamento elettorale, pubblicano il documento, il quale non è, nè più nè meno, che il testo degli atti compiuti dall'usciera Francesco Imperatrice per conto del Banco di Napoli ed in confronto dei firmatari dei due effetti dicembre 1902, ma che originariamente erano un effetto solo per lire diecimila.

Non creda il ministro di avere soddisfatto la mia curiosità. (*Rumori.*) Io ho fatto l'interrogazione unicamente per dovere del mio ufficio, e per quelle parole che testè ha pronunciato l'ultimo oratore: fare rinascere la fiducia nella magistratura. (*Oh! oh!*) Ora c'è qui un documento, ed è documento pubblico a firma di un usciera (*Mormorio*) dal cui contesto risulterebbero gli estremi di uno di questi reati: articolo 413 codice penale, truffa, articolo 204, millantato credito, e per ciò che riguarda la persona e l'ufficio del ministro della marina, articolo 393 del codice penale, diffamazione.

Io so bene che Sua Eccellenza il ministro dall'alto della sua integrità può disdegnare di occuparsi di questo pubblico documento, ma mi duole che dal banco del Governo dichiarati di non commuoversi quando privati cittadini in procinto di assumere il mandato di deputato si valgano del nome, dell'ufficio suo. (*Rumori al centro*).

Il documento parla chiaro e non per voce di privati cittadini, non per voce dell'ultimo venuto, ma di assessori comunali (*Oh! oh!*) in funzione nell'attuale municipio di Taranto. Dice infatti l'assessore comunale Cataldo Savino precisamente (non dichiarazione ingenua, ma dichiarazione ripetuta dagli otto firmatarii, dei quali quattro sono assessori comunali, due consiglieri comunali e due sacerdoti (*Oh! oh!*) i quali sono tutti concordi) poichè la dichiarazione dell'assessore comunale Cataldo Savino è concorde con le dichiarazioni degli altri consiglieri comunali, assessori e sacerdoti...

Santini. Il sacerdote era il Ramfis dell'Aida.

Todeschini. ...dice precisamente: non intende pagare, perchè la firma apposta alle cambiali fu semplice favore, come dimostrerà a suo tempo (*Rumori*) con testimoni, nè mai vide la moneta risultante da dette cambiali, perchè servi per l'elezione del signor Damasco, e che fu lo stesso, sempre presenti i testimoni, ad assicurare che le cambiali erano una pura formalità ed il danaro si sarebbe avuto dal signor ministro della marina. (*Rumori*).

Voci. Basta. Basta.

Todeschini. Ora io per primo posso non prestare fede alle dichiarazioni del signor Damasco, ma io mi domando se per avventura il sindaco di Taranto, che sulle dichiarazioni dello stesso Damasco firmò quelle cambiali, possa ancora continuare a reggere degnamente quel comune. (*Rumori*).

Io ho letto il documento perchè credo che a Taranto ci sia un sottoprefetto, perchè credo che a Taranto vi sia anche un tribunale. Qui si hanno gli estremi di un reato, ed io mi auguro che il seguito di questa mia interrogazione venga ad essere svolto in altra sede. Perchè se quel Damasco che avrebbe potuto, perchè già lo è stato, ritornare nostro collega, non avesse potuto avere altrimenti la somma, forse noi avremmo veduta offesa la integrità personale dell'onorevole ministro. (*Interruzioni. Rumori vivissimi*).

Interrogazioni ed interpellanze.

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande di interrogazione.

Ceriana-Mayneri, segretario. Legge:

I sottoscritti interrogano l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, per sapere se siano in corso provvedimenti diretti a dare una posizione stabile agli impiegati straordinari degli Economati dei Benefici Vacanti, nonchè a pareggiare gli stipendi degli impiegati della carriera d'ordine degli stessi Economati, a quelli degli altri impiegati della medesima carriera nelle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato.

Rovasenda, Ceriana-Mayneri.

Il sottoscritto interroga il Ministro dei Lavori pubblici, per sapere qual fondamento abbia la voce corsa di trattative con le Società ferroviarie per una proroga delle attuali convenzioni.

De Martino.

Il sottoscritto interroga i Ministri dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici, per chieder loro, se sia vero ed a qual prezzo o corrisposto annuo il Governo abbia ceduto ad una Società privata industriale la massima parte delle energie idrauliche della grande cascata di Tivoli, con offesa del pubblico interesse e con ingiuria all'arte.

Santini.

Il sottoscritto interroga il Ministro della Pubblica Istruzione, per sapere se sia vero che le aule scolastiche del Collegio Romano saranno adibite ai lavori del prossimo Congresso storico, e che di conseguenza si sospenderanno per alcuni giorni le lezioni del Ginnasio-liceo Ennio Quirino Visconti.

Donati.

Il sottoscritto interroga il Ministro dei Lavori Pubblici intorno alle voci di trattative per una proroga delle convenzioni ferroviarie.

Riccio.

Il sottoscritto interroga il Ministro della Pubblica Istruzione per conoscere il suo avviso

circa la convenienza di pubblicare nel Bollettino Ufficiale i risultati dei concorsi per le scuole secondarie.

Rampoldi.

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Comunicazioni.

Presidente. Comunico alla Camera che l'onorevole Socci ed altri deputati hanno presentato una proposta di legge d'iniziativa parlamentare che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzano la lettura.

La seduta termina alle ore 18,45.

Ordine del giorno della seduta di domani.

1. *Interrogazioni.*
2. *Seguito della prima lettura del disegno di legge:*

Ordinamento giudiziario (294).

Discussione dei disegni di legge:

3. Sulle casse popolari (134).
4. Della riforma agraria (147).

5. Ammissione all'esercizio professione delle donne laureate in giurisprudenza. (105).
6. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, del Codice civile, relative al divorzio (182).
7. Interpretazione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 554, sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito (132).
8. Modificazioni dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con Decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (106) (*Urgenza*).
9. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma (142).
10. Modificazione alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di Commercio (103).
11. Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio rilasciate dagli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati (263).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Roma — Tip. della Camera dei Deputati